

DLV. SEDUTA**MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1950****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO****INDICE****Disegni di legge:**

(Presentazione)	Pag. 21627
(Trasmissione)	21610, 21639
(Rimessione all'Assemblea)	21610

Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

CONTI	21610
MERLIN Umberto, <i>relatore di maggioranza</i>	21613
PICCHIOTTI, <i>relatore di minoranza</i>	21627

Interrogazione (Annunzio) 21639**Sull'ordine dei lavori:**

JACINI	21609
PRESIDENTE	21609

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

JACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Signor Presidente, vorrei permettermi di chiedere se l'onorevole Presidente del Consiglio ha risposto alla domanda che io ho

avuto l'onore di indirizzargli in relazione alle comunicazioni che il Governo doveva fare in materia di politica estera, dietro invito della terza Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Jacini, è pervenuta poco fa questa comunicazione dell'onorevole Presidente del Consiglio:

« Onorevole signor Presidente, mi rendo perfettamente conto della fondatezza della richiesta di alcuni onorevoli senatori per la iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze sulla politica estera, ma non posso non ripetere alla Signoria Vostra Onorevole quanto ho avuto l'onore di comunicare verbalmente circa l'impegno formale in precedenza assunto dal Governo di discutere analogo argomento dinanzi all'altro ramo del Parlamento; e, poichè siamo alla vigilia delle vacanze natalizie, mi sembra purtroppo che non vi sia il tempo di poter accogliere la richiesta degli onorevoli senatori, che potrà invece trovare soddisfazione alla ripresa dei lavori. Resta inteso tuttavia che il Governo si rimette al giudizio della Signoria Vostra Onorevole.

« Con distinta osservanza

DE GASPERI ».

JACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. La lettera dell'onorevole Presidente del Consiglio toglie ogni asprezza a quello che io sto per dire, in quanto che almeno le forme

sono rispettate e il Presidente del Consiglio non ha lasciato senza riscontro la domanda che avevo avuto l'onore di indirizzare a lui per il tramite dell'onorevole Presidente del Senato. Quindi la mia parola non vuole avere alcuna punta polemica, nè io ritorno su quanto ebbero a dichiarare qui alcuni colleghi a proposito della precedenza delle mozioni presentate da senatori in confronto a quelle della Camera dei deputati.

La richiesta della Commissione del Senato da me presieduta venne formulata il 29 novembre, ed aveva carattere d'urgenza. Onde l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Ministro degli affari esteri avrebbero forse potuto rispondere qui, prima di fissare improrogabilmente la discussione sulla politica estera della Camera.

Ad ogni modo io adempio all'incarico preciso affidatomi dalla Commissione che ho l'onore di presiedere, nel senso di fare presente l'inopportunità di questa consuetudine che pare essere invalsa, per cui le discussioni di politica estera debbano costantemente essere svolte nell'altro ramo del Parlamento, anche disattendendo i diritti di precedenza rappresentati dalle mozioni del Senato. Senza volere, come dico, drammatizzare la questione, io, come membro della maggioranza, non posso che astenermi da ogni apprezzamento; ma come presidente della Commissione tengo a segnare il punto e prego l'onorevole Presidente del Senato di voler fissare una data per la discussione della politica estera in questa Assemblea, appena sia possibile, cioè immediatamente dopo le vacanze natalizie.

PRESIDENTE. La Presidenza, onorevole Jacini, prenderà accordi con il Governo per la fissazione della data in cui potrà aver luogo in Senato la discussione sulla politica estera.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (244-C) *(Approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*;

« Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (1455);

« Approvazione della convenzione 11 luglio 1950 stipulata tra l'Amministrazione dello Stato e la Società anonima autostrade meridionali, con sede in Napoli, per il contributo statale nella spesa relativa ai lavori di riparazione dei danni bellici sull'autostrada Napoli-Pompei e per la proroga della concessione dell'esercizio dell'autostrada stessa » (1456).

Comunico altresì che il Ministro delle finanze ha trasmesso il disegno di legge:

« Rimborsamento parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza » (1457).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Informo che un decimo dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale » (1004), già deferito all'esame e all'approvazione della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), sia invece discusso e votato dal Senato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Poichè i senatori Nobili e Terracini, iscritti a parlare, hanno rinunciato alla parola, ha facoltà di parlare il senatore Conti.

CONTI. Onorevoli colleghi, io non volevo parlare su questa questione perchè ritengo che la discussione sia stata eccessiva, tuttavia, per scrupolo, appartenendo io a una zona politica per la quale si sono fatte dichiarazioni favorevoli all'istituto della giuria, desidero dire alcune parole. Avevo deciso di fare una dichiara-

zione di voto, ma i vincoli di quel modo di espressione non mi piacciono ed è per ciò che ho pensato di iscrivermi tra coloro che possono, anche lungamente, parlare. Parlerò sette o otto minuti, ma voglio che siano sette o otto minuti senza la preoccupazione del campanello presidenziale.

Il disegno di legge non mi piace: porta la caratteristica degli accomodamenti, delle transazioni, del vediamo un po', del vedremo, del faremo un esperimento, del poi si vedrà, ed è così, perchè non riusciamo a persuaderci che in materia di riforme bisogna riformare sul serio, non lasciare dietro di sé strascichi e code che sono sempre fastidiose. Questo metodo ci darà una Corte di assise che non produrrà la buona decisione: quella che è l'essenza del giudizio. Le esperienze sono state tante, si poteva non ritornare sui brutti esempi. Ho detto che sono contrario al disegno di legge, perchè non risolve razionalmente il problema, ma aggiungo che se pensassi, facendo il calcolo sui voti, che il disegno di legge non giungerebbe in porto avrei forse dichiarato di votare a favore, perchè una parte è certamente degna di considerazione: l'istituto dell'appello. L'appello è assai importante e rientra nell'ordine delle idee che propugno e che seguo, benchè nel sistema del disegno di legge l'istituto non sia concepibile, perchè nel giudizio intervengono elementi laici, siano assessori o scabini. A questo proposito sono state fatte osservazioni molto acute dal collega De Pietro e si è spiegato il perchè del solo ricorso in Cassazione con il vecchio diritto.

Alla giuria sono contrario in coerenza con quanto sostenni all'Assemblea costituente. Mi permetto di leggere quanto dissi in quella sede.

« Si parla della giuria: sono favorevole, sono contrario? Io riassumo il mio modo di vedere intorno all'istituto nei termini seguenti. Sono contrario alla giuria. Le discussioni che si sono fatte intorno all'origine della giuria sono pregevolissime. È vero, la giuria è sempre sorta in tempo di libertà, ma tra i tempi in cui la giuria sorse e i tempi nostri — direi meglio il tempo nostro — sono passati molti anni e la democrazia vaga, nebulosa, la democrazia di ispirazione giacobina dell' '89 e degli anni seguenti non è più. Ben altra è oggi la situazione storica, politica, sociale. L'ultimo secolo ha se-

gnato un grande sviluppo della società; conseguentemente si presentano in modo diverso molti problemi, ed anche quelli giuridici e giurisdizionali.

« È evidente la necessità di organizzare la giustizia in modo utile e razionale. Non voglio intendere, così dicendo, che la giuria debba essere scartata, debba essere relegata fra gli istituti del tutto superati. Mi spiego. Nel 1925, quando l'Italia stava per cadere nell'abisso nel quale andò a precipitare, " Il Mondo " di Amendola indisse un *referendum* intorno all'istituto della giuria. Interrogato risposi, ma la mia risposta non fu pubblicata, perchè il giornale fu soppresso. Poichè allora eravamo sotto la dominazione monarchica e in una fase dell'istituzione che consideravo funesta al Paese, anche indipendentemente dal fascismo, nella mia risposta dissi: sì, bisogna riformare, ma conservare, migliorandola, la giuria. E facevo alcune proposte concrete intorno al modo di assunzione dei giudici popolari, intorno alle sedi delle Corti d'assise e su altri particolari aspetti del problema.

« Allora dunque — cioè in quel momento politico — io ero favorevole alla giuria. Oggi non lo sono più. Ho detto però che non dobbiamo relegarla tra le cose morte perchè potrebbe essere anche possibile che la giuria dovesse in determinati momenti essere restaurata. Non pregiudichiamo, dunque, con un articolo della Costituzione la soluzione di questo problema. Io credo che si debba rimettere alla legge ordinaria il compito di dirimere i contrastanti pareri ».

Eccoci, onorevoli senatori, alla elaborazione della legge ordinaria, ed il progetto comporta se non proprio l'istituzione della giuria, la partecipazione ai giudizi di elementi laici.

Perchè sono contrario? Perchè siamo in Repubblica; perchè nella nostra democrazia la Magistratura è un potere; perchè nella nostra democrazia la Magistratura non è più al servizio del principe. Voi tenete presente i sistemi del passato: il giudice dei tempi dell'assolutismo era colui che pronunziava la sentenza non soltanto in nome del sovrano, ma in rappresentanza del sovrano. Oggi la giustizia è amministrata dalla Magistratura che è un potere dello Stato, e la Magistratura pronunzia le sue sentenze in nome del popolo.

Si dice: la Magistratura è reazionaria. Molti lo dicono, ma io non posso concepire reazionaria la Magistratura, nè la posso concepire rivoluzionaria. La Magistratura deve essere l'organo della legge: non deve avere nè idee, nè tendenze, nè dipendenze politiche; i magistrati non debbono appartenere ad alcun partito, non per divieto di legge, ma per naturale e spontanea decisione. La Magistratura deve essere, in sostanza, veramente l'amministratrice della giustizia. Questo carattere della Magistratura non si vuole da molti, lo so perfettamente; la Magistratura indipendente non la si vuole, il potere giudiziario autonomo non lo si vuole, e tutta la battaglia che dovremo combattere sarà proprio su questo punto. Si vuole che la Magistratura sia alle dipendenze del potere esecutivo. Questo si vuole; ma questo disastroso, deprecabile evento non mi autorizza a ritenere che la giuria sarebbe il correttivo della giurisdizione che chiamerò tecnica, esercitata cioè dai soli magistrati.

La giuria, o signori, ha fatto le sue prove, e le ha fatte non sempre bene. Non vi illudete, signori, voi che parlate di giuria come rappresentanza di sentimenti popolari: e non esagerate. La giuria, anche nel settore politico, ha dimostrato molte volte il suo reazionarismo pari a quello dei magistrati; anzi dei magistrati deve dirsi che molte volte hanno giudicato con serenità e con nobiltà. La giuria ha fatto in qualche momento buona prova, in altri momenti no, perchè la giuria fa troppo parte della vita nazionale: i giurati sono uomini di parte, appartengono a diverse categorie sociali, risentono delle passioni dell'ora che passa, ed anche in materia puramente criminale la giuria ha commesso errori, dirò meglio, ingiustizie gravi, ha violato diritti della società che non debbono essere violati. I magistrati hanno avuto da me, avvocato esercente, lezioni che si meritavano. Credo che pochi avvocati abbiano fatto quello che ho fatto io in Tribunale e in Assise, al tempo del fascismo. Io ho ricusato giudici, ho ricusato giudici terribili già squadristi, condottieri di spedizioni punitive e, poi, assunti al tribunale speciale. Non ho bisogno di dire che molti magistrati hanno obbedito agli ordini del potere esecutivo. L'ho scritto e l'ho ripetuto, anche recentemente, in una modesta mia pubblicazione sulla Giustizia in Ita-

lia. Le esatte mie rievocazioni hanno erroneamente autorizzato un censore a scrivere che il mio libretto è tutto una censura della Magistratura. Non è vero: in quel libretto ho anche esaltato i magistrati che meritavano di essere ricordati con riconoscenza.

La giuria non ha fatto buona prova anche in materia criminale. Io, che ho frequentato la Corte di assise per anni ed anni, so quel che si faceva e che cosa avveniva. Onorevoli colleghi, il giurato era troppo a disposizione degli avvocati e dei procuratori generali. Nella risposta al referendum de « Il Mondo » del 1925 dissi: conservando la giuria bisogna sopprimere le Corti di assise dei piccoli centri: istituire Corti di assise regionali nelle grandi città. Nelle cittaducole di 15-20 mila abitanti tutti si conoscono; l'avvocato autorevole che arriva da fuori e che ha un certo peso politico o un certo seguito personale sa subito, alla porta della cittadina che la causa andrà bene o male, perchè i giurati sono già d'accordo per lui o contro di lui. Questo è ripugnante! Lo so: i magistrati sono, oggi, ancora alle dipendenze dei Ministri della giustizia, e i Ministri della giustizia, anche oggi, e prima e dopo la Costituente, hanno sempre detto, in certe cause, la loro parola ai magistrati. Questo è deplorabile.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quel che so io, non è vero.

CONTI. Onorevole Tosato, è inutile che lei faccia difese formali, la verità è questa che ho detto, ed io dico quello che so e che mi risulta. Non approfondiamo, basta avere accennato.

Dicevo, dunque, che la giuria è soggetta ad influenze. Mettete anche a carico della giuria l'ignoranza di molti e l'impressionabilità. Non credo occorra ricordare le scene e le scenate della Corte di assise, nè le escogitazioni, gli artifici e le fantasticherie degli avvocati. Chi non ha peccato scagli la prima pietra. L'avvocato si prodiga in ogni modo per la difesa del suo cliente, e per esso non una parola di censura può essere pronunciata.

Dunque la giuria no. Mantenerla per i reati politici? Non lo so. In questo momento non direi: perchè il mondo purtroppo va a rotoli. Assistiamo, purtroppo, al più grave e impressionante sviluppo delle passioni e della faziosità.

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

Può, tuttavia, esserci un momento nel quale il Parlamento potrà ritornare sul problema per deliberare l'istituzione della giuria. Ma oggi, no. Vediamo di avviare un ordinamento giudiziario che risponda alle esigenze del Paese, e che corrisponda alla volontà della Costituzione. Se il Parlamento respingerà le imposture che si vanno preparando in questa materia e si opporrà a tutti coloro i quali vogliono transigere, vogliono accomodare le cose, vogliono trovare a tutti i costi un posticino per il Ministro della nuova organizzazione della giustizia, io spero che, il magistrato, come la Costituzione l'ha concepito, migliorerà. Noi dobbiamo fare in modo che la Magistratura del futuro, sia, tra qualche anno, una Magistratura veramente superiore.

Che bisogna fare per questa finalità? Bisogna avviare specialmente i giovani verso studi che li preparino all'alta funzione: bisogna avviarli ad una nuova educazione. Il magistrato che si inchina ad una eccellenza, ad un Ministro di grazia e giustizia, è un magistrato da scartare. Il magistrato deve camminare dritto: non deve vedere nessuno, nè il deputato, nè il senatore, nè il ministro, e i ministri, senatori e deputati devono svestirsi delle loro funzioni nel momento nel quale trattano con il magistrato. Se si continua sulla vecchia strada non si sa dove si andrà a finire. Procedendo sulla nuova strada, fermamente ritenendo che la Magistratura dovrà essere migliore, non alla restaurazione della giuria si deve mirare ma alla Corte criminale. Questo tribunale per i delitti maggiori potrà effettivamente giudicare con alta consapevolezza e rendere giustizia esemplare, non sentenze di comodo; una giustizia anche indulgente in certi casi, ma che severamente reprime le manifestazioni pericolose della criminalità.

Io ho detto quanto dovevo per scrupolo di coscienza. Il problema è tutto nei termini in cui l'ho esaminato. Le variazioni che abbiamo ascoltato, eloquentissime, il fiume di argomentazioni pro e contro, i riferimenti alla storia, al passato, alla tradizione, agli ideali, tutte queste cose mi pare che fuoriescano da una trattazione sostanziale.

Dico, chiudendo, ai fautori della giuria: non commettete l'errore, perchè la giuria sarebbe un errore grosso. Se la giuria era, lo ripeto,

una inserzione forse necessaria nella vita dello Stato non libero, noi in Repubblica, cioè in una vera democrazia, dobbiamo volere che la giustizia sia resa da coloro i quali sono particolarmente preparati a renderla.

Non approvo la transazione che ha dato vita al sistema della legge in discussione. Non approvo il progetto. Voterò contro, sperando tuttavia che la maggioranza provveda a varare, del progetto, l'unica cosa che approvo: l'appello. Non sarà mai un male rivedere i giudicati. L'appello può salvare innocenti. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Merlin, relatore di maggioranza.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Onorevoli colleghi, prima di tutto sento il dovere (credo non solo a nome della maggioranza, ma anche a nome di tutta la Commissione) di esprimere al Ministro Piccioni, mio carissimo amico da tanti anni, il vivissimo nostro augurio perchè egli possa rimettersi presto in salute e possa ritornare fra noi a difendere con competenza e valore (come certamente egli avrebbe fatto) i disegni di legge del suo Ministero.

Dopo avere assolto a questo dovere, ne compio un altro e credo che anche in questo non troverò dissensi. Con l'onorevole Conti che ha parlato testè in Senato, hanno preso parte a questa discussione ventun senatori, numero perfettamente indentico, a quello dell'altra Camera; quindi siamo pari, pari nella dignità e nella profondità con la quale questo problema è stato affrontato e pari soprattutto nello studio attento che ciascun senatore indubbiamente ha portato al problema stesso. Anche questo va rilevato perchè tutto ciò che torna ad onore delle nostre Assemblee va ripetuto a difesa proprio delle istituzioni parlamentari, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere ricostituite nel nostro Paese. Si potrebbe forse fare l'apunto che hanno parlato troppi avvocati e troppi magistrati, anzi credo che abbiano parlato esclusivamente avvocati e magistrati. Ma questo appunto non avrebbe nessuna importanza perchè è chiaro che coloro che più si appassionano a questi problemi e più anche, sia detto

senza mancare di rispetto agli altri colleghi, li conoscono, non possono che essere coloro che quotidianamente collaborano nella amministrazione della giustizia.

Sarebbe un volere ripetere una frase detta tante altre volte il dire che *justitia fundamentum regnorum*. Noi diremo *rei publicae* nella quale parola i romani indicavano senz'altro lo Stato. Quindi difendere la giustizia, amministrarla bene, dare utili strumenti è indubbiamente difendere lo Stato, la Repubblica.

Di solito gli oratori, anche se dopo parlano per lunghe ore, bevendo ogni tanto qualche sorso d'acqua, cominciano il discorso affermando: sarò breve; io viceversa debbo dichiarare che non posso essere breve e il Senato mi vorrà compatire perchè, non solo l'argomento è gravissimo, ma i critici sono stati più numerosi dei favorevoli, ed hanno parlato contro colleghi del mio stesso Gruppo democristiano. La minoranza è compatta e questo le torna indubbiamente ad onore, la maggioranza invece si è divisa, o meglio, alcuni hanno proposta una soluzione ed altri ne hanno proposta un'altra, e questo è un male, perchè il giorno in cui non venisse votato il passaggio agli articoli, evidentemente non sapremmo quale soluzione prendere; una volta che non vi fosse una maggioranza esplicita in una determinata direttiva, noi verremmo a bocciare il progetto governativo senza poi avere pronto un progetto da sostituire a quello che avremmo respinto. Del resto, onorevoli colleghi, tenete presente che questo argomento è interessante, è affascinante, soprattutto per coloro che, giunti forse alla sera della loro esistenza, ricordano gli anni giovanili, e pensano ai grandi successi oratori, alle vittorie ottenute in Corte di assise. Io veramente questa parola « vittoria » non la vorrei mai sentire, perchè se si è collaborato per far trionfare la giustizia è cosa che torna ad onore, è l'adempimento di un « dovere », che se fosse vera l'ipotesi contraria, allora lascio a voi il compito di trarre conclusioni diverse.

Ora, badate, da un secolo almeno, cioè dagli albori dell'unità d'Italia, tutti gli uomini politici più acuti, tutti i giuristi che ciascuno ha citato secondo la sua tesi, e che in ogni modo io riconosco furono dei giuristi di grandissimo valore, non hanno potuto trovare un sistema diverso da una di queste strade: o la giuria

popolare o la Corte criminale, composta di soli magistrati, oppure un sistema misto. Ora, anche coloro i quali si sono dichiarati favorevoli al sistema del Governo, hanno proposto molti emendamenti. Io faccio subito una dichiarazione: non posso impegnare su questo punto altro che me stesso, perchè non ho interpellato la Commissione. D'altra parte, siccome per quel poco che ho potuto, ho sempre difeso la ragione di vita di questa alta Assemblea, e la sua dignità, così io dichiaro subito che sono contrario alle approvazioni in blocco senza alcun emendamento. Se questo sarà possibile, tanto meglio, ma se eventualmente ciò non fosse possibile allora chiederei soltanto al senatore Persico, il permesso di convocare la 2ª Commissione e di sottoporre ad essa gli emendamenti che sono stati proposti, affinché la Commissione stessa mi dia il mandato su ciascuno di essi. In questo modo credo che si venga incontro anche ai desideri sia della minoranza, sia degli oppositori o dei critici che fanno parte della maggioranza in modo che tutti potranno essere soddisfatti che, almeno per parte mia, non troveranno un rifiuto assoluto ad esaminare gli emendamenti che sono stati proposti. (*Approvazioni*).

Ciò premesso, onorevoli colleghi, prima di affrontare le varie grosse questioni che sono state sollevate, vorrei rivolgervi una raccomandazione: non drammatizziamo, non esageriamo. Questo provvedimento non vuol dar fondo all'universo, è una legge di procedura penale la quale riordina le Corti di assise.

Prima di discutere e di criticare, vediamo i benefici della innovazione al sistema che è attualmente in vigore. Io li elenco in cinque punti e anche su questo procedo passo passo, con la maggiore serenità.

1) La legge dà alla Corte di assise una competenza qualitativa e non quantitativa. Nessuno ha parlato di questo, come se questo beneficio fosse una conquista da poco. Viceversa, in quanto si modifica l'articolo 29 del Codice di procedura penale, i competenti sanno che, per questo articolo, venivano dichiarati di competenza della Corte di assise tutti i delitti i quali venissero puniti col minimo al disopra di una certa pena. Questo criterio empirico portava ad un ingombro nelle Corti di assise e la modifica che viene istaurata con questo disegno

di legge porterà invece ad un alleggerimento del lavoro, e darà la possibilità alla Corte di assise di occuparsi realmente dei reati più gravi, di quei reati in cui è in gioco la vita umana, il bene più prezioso, e in cui quindi la opinione pubblica si commuove, e giustamente, nel modo più profondo.

2) Questa legge dichiara: che i magistrati e i giudici popolari (articolo 5) costituiscono a tutti gli effetti un collegio unico. Badate, o signori, questa disposizione dovrebbe accontentare anche coloro che si dichiarano entusiasti della giuria popolare, perchè la parità di voto mette i giudici popolari sullo stesso binario dei giudici togati. Certo, amico Raja, una differenza ci sarà sempre...

RAJA. Purtroppo.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. ...sarà la differenza della cultura, della preparazione e della possibilità di discutere, ma badi bene, il collega Raja, che questa differenza ci sarebbe anche con la sua giuria popolare. Essa è nella stessa natura degli uomini diversi e non si può cancellare.

3) Mentre il Governo aveva proposto il disegno di legge con un certo numero di giudici popolari e due giudici togati, nell'altro ramo del Parlamento ci furono dei deputati che proposero un aumento dei giudici popolari, ed il Governo aderì. Alcuni in questo vedono un difetto perchè vorrebbero invece la prevalenza dei giudici togati; l'amico De Pietro sa benissimo che alludo precisamente a lui: ne discuteremo, vedremo quale sarà la linea giusta, ma intanto, per riassumere qui i vantaggi evidenti di questo disegno di legge, sia anche consentito di sottolineare che il Governo tutt'altro che voglia ridurre a zero i giudici popolari, tutt'altro che voglia impedire che questa voce profonda della equità, dell'umanità sia fatta sentire nel collegio, ma anzi ha voluto quasi, vorrei dire, col numero maggiore, equilibrare la diversa qualità dei giudici.

4) Ecco le ragioni di urgenza. Coloro che le hanno negate non hanno tenuto conto di quella che è la situazione. Il disegno di legge all'articolo 54 con una disposizione completamente nuova ammette la convertibilità del ricorso in Cassazione in appello. Ho già detto, discutendo in principio la sospensiva, che ci sono per lo meno tremila ricorsi di condannati, i quali

aspettano, ed ottengono intanto il rinvio del ricorso in Cassazione, fino a che questa legge non sarà promulgata.

Io non dico con ciò, nè voglio tapparvi la bocca nè voglio impedire emendamenti, che la ragione di urgenza è questa, ma siccome il Senato è una Assemblea che ha vivo il senso dell'umanità e della pietà, il Senato terrà anche conto di questa situazione.

5) Il massimo vantaggio, ed è l'ultimo, è il doppio grado. Discuteremo anche questo, vedremo se hanno ragione l'amico De Pietro ed altri nelle loro osservazioni. Potremo correggere questo doppio grado, ma tenete presente, e qui io chiamo il Senato al senso della sua responsabilità, che la dottrina unanime voleva il doppio grado. Io posso citare tutti i codici stranieri. Cito soprattutto il codice russo perchè ha indubbiamente una risonanza maggiore. Ebbene, nel codice russo è previsto e consentito il doppio grado di merito. Ma perchè siamo tutti unanimi e non si fanno discussioni? Anche senza essere giuristi, anche gli uomini qui presenti che non abbiano laurea, si domandano: ma come, per una ingiuria o una lesione che producono danni minimi al privato e alla società deve essere consentito un doppio esame di merito, mentre per l'omicidio, per l'assassinio di più persone, magari per la strage, il doppio grado non ci deve essere e ci deve essere un unico grado di giurisdizione? Io so, per mia esperienza, e lo sanno avvocati molto più autorevoli e più valenti di me (Gonzales in specie, che cito a modello perchè tutti sanno il suo valore, Persico, altrettanto valoroso penalista), quale martirio era in noi di fronte ad un giudizio di Assise, del quale eravamo convinti che fosse un errore giudiziario, di non saper trovare i motivi giuridici sufficienti per andare in Cassazione e trovarsi di fronte ad una risposta della Cassazione che, dopo tutta la nostra fatica, ci diceva: *non licet*, io non posso entrare nel merito. Ed allora non è tutto male quello che si trova nel progetto governativo. Io ho voluto farvi queste considerazioni perchè, sbolliti, io credo, gli entusiasmi dei discorsi che ho sentito anche stamattina e che mi parevano piuttosto arringhe da Corte di assise, che non discorsi che dovevano essere ascoltati dal Senato, sbolliti tutti questi entusiasmi, si cominci a ragionare sul serio e si

veda quello che è realmente utile e conveniente fare.

La prima critica. Vi furono alcuni colleghi i quali sostennero che la giuria popolare è quella che è e poi conclusero che bisogna andare alla Corte criminale cioè a una corte costituita di soli giudici togati. L'onorevole Ciampitti, per esempio, con tanto valore e con un discorso profondo, ha sostenuto questa tesi.

Ora, apprezzando questo loro contributo, ricordo che non siamo intorno ad un tavolo di giuristi nel quale ciascuno possa esprimere il suo parere secondo i suoi studi e la sua competenza; siamo un'assemblea di legislatori, un'assemblea che ha dei limiti. Non possiamo e non potremmo fare una legge — si dice che il legislatore è sovrano — d'accordo, ma non siamo sovrani del tutto perchè abbiamo una limitazione nella Costituzione per modo che non potremmo fare una legge sulla Corte d'assise se non corrispondesse ai principi fissati dalla Costituzione.

L'articolo 102, capoverso terzo, che ormai sapete a memoria per averlo più volte sentito, dice: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». Ora è inutile arringolare. Con questo articolo la Costituzione si voleva riferire senza dubbio alla Corte di assise, prevalentemente alla Corte di assise, e la parola « popolo » si riferisce agli elementi laici diversi dai magistrati togati. Ma qualcuno ha detto: i magistrati non sono popolo? Sì, sono popolo, sono degli uomini probi che derivano dalle classi sociali le più umili e modeste, che hanno conosciuto la miseria e che conoscono la povertà anche facendo i magistrati, povertà che essi sopportano con senso di onore e con la maggiore dignità. Ma appunto per questo dobbiamo rispettarli di più, perchè non possiamo dar loro quelle condizioni economiche elevate che il loro ufficio comporterebbe. E allora, se dobbiamo rispettare la Costituzione, se il significato lessicale della parola « popolo » vuol dire giudici laici, se tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione hanno voluto alludere ai giudici laici, una giuria, una Corte di assise, un organo giurisdizionale di Assise, nel quale i giudici laici fossero totalmente esclusi, non lo possiamo fare.

Per questo sgombero subito il terreno da questa questione e prego Ciampitti e gli altri di non insistere nella loro tesi.

Superato questo punto, io dimostrerò ai colleghi, soprattutto della estrema sinistra, che io considero effettivamente il Parlamento un luogo dove si viene sia per persuadere come per essere persuasi, ed io dichiaro all'amico Tessitori, che ha pronunciato un discorso eloquentissimo, da manzoniano perfetto, com'egli è, come anche all'amico Venditti, ottimo giurista, che non sono d'accordo con loro nella interpretazione dell'articolo 102, e che in questo senso modifico la mia relazione. Mi ha persuaso l'onorevole Gonzales. È inutile che dica anche le ragioni di stima profonda che io ho per lui, perchè lo considero uno dei migliori e dei più valenti avvocati d'Italia, uno dei più acuti, uno di quelli che esercitano, soprattutto, la professione con un senso di maggior probità. Ora, si può partecipare alla amministrazione della giustizia in due modi: evidentemente si può partecipare con la totalità o la esclusività di un tribunale e la non partecipazione ad un altro tribunale oppure con una quota in uno stesso tribunale. Sia l'una che l'altra soluzione, sarebbero conformi alla Costituzione. Allora, io vengo alla conclusione: l'articolo 102 ci permette di scegliere o la giuria popolare o il sistema misto che il Governo propone, e credo con ciò di avere dimostrato tutta la mia buona volontà ed il mio senso di obiettività nell'esaminare questa questione.

Certamente, signori — lasciatemi aprire una breve parentesi — è assai spiacevole che noi si sia costretti a logorarci il cervello per interpretare l'articolo 102, quando era così semplice al costituente risolvere la questione e dire chiaro: io ammetto la giuria popolare. Ecco perchè io, in senso sempre molto benevolo e molto cordiale, ho fatto rimprovero al collega Mastino e gli ho detto, con una interruzione: « Tu hai ucciso la giuria popolare ». Perchè ho detto questo? Perchè, signori, l'articolo 96 del progetto — lo ricordo agli immemori — era stilato così, dopo essere stato preparato in seno alla Commissione: « Il popolo partecipa direttamente alla amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di Corte d'assise ». Ora è evidente che se noi ci fossimo trovati di fronte ad un articolo di que-

sto genere avremmo cessato di discutere: perchè si è cambiato, perchè si sono tolte quelle parole così eloquenti e così espressive? Perchè evidentemente non si era certi di ottenere su di esse il voto della maggioranza.

Ed allora io aggiungo un'altra dichiarazione. Che valore hanno le dichiarazioni di voto dei costituenti? Come voi volete interpretare l'articolo 102 con la parola per quanto autorevole di Targetti e di Mastino, quando io vi posso portare la parola di Leone che è un ottimo giurista, professore di diritto penale, se non sbaglio, all'Università di Napoli ed oggi Vice Presidente della Camera, che votò l'articolo 102 pur essendo contrario alla giuria, recisamente contrario? Allora è evidente che voi avete delle dichiarazioni antitetiche, avete l'elisione per effetto dei contrari perchè avete uomini favorevoli ed uomini non favorevoli che hanno votato l'articolo 102. Su questo punto io credo che abbiamo perduto molto tempo ma che sarebbero istruttive le parole dell'onorevole Orlando nella prefazione alla Costituzione. In questo libro che pure ciascuno di noi ha studiato e che conosce perchè vi sono contenuti anche tutti i lavori parlamentari, alla fine si dice che « se si volessero togliere tutte le sottili dispute che si sono agitate sull'argomento e contenerle in una breve frase, io mi riserverei quella riprodotta dal Fadda e dal Bensa, i grandi annotatori del Windscheid, e cioè che « con la pubblicazione la legge si separa dal suo autore, acquista una sua vita ed acquista forza sociale ». Ed allora applichiamo la legge. L'ho già detto, noi siamo liberi di scegliere la giuria popolare oppure il sistema misto che è proposto dal Governo. Qual'è la via migliore? Noi siamo al bivio e voi ascolterete la modesta parola di chi vi parla con quella stessa cortese attenzione con la quale io ho ascoltato pazientemente tutti gli oratori.

La giuria popolare ha ancora fedeli esaltatori, pochi ma fedeli, ha i suoi entusiastici sostenitori ed ha invece, e sono i più, i suoi tenaci detrattori. Io non appartengo nè ai primi nè ai secondi. Riconosco che la giuria popolare ha avuto le sue giustificazioni storiche, ha anche assolto i suoi compiti per un certo tempo in una maniera degna. Non vi farò tante citazioni che sanno a memoria tutti, non vi dirò come è sorta, dove è nata, come fu trapiantata in Francia

e poi in Italia; è roba che io vi risparmio. Amo però ricordare un piccolo particolare. Nel piccolo Piemonte, Carlo Alberto, dopo avere concesso al suo popolo lo Statuto, emanò l'editto sulla stampa e introdusse la giuria proprio per i delitti che venivano commessi da coloro che violavano la libertà di stampa, cioè avveniva questo — perchè è vero, voi lo sapete benissimo che Carlo Alberto che per me fu un grande re anche se sfortunato, ma non era il più entusiasta, nè dello Statuto nè delle libertà popolari — che il popolo strappava al re queste concessioni e nello stesso tempo si assicurava, attraverso la giuria popolare, che quelle libertà sarebbero state rispettate. In un determinato momento storico il popolo volle la giuria popolare perchè gli serviva da guarentigia e da sicurezza di quelle libertà che egli vedeva ancora in pericolo. Ma in uno Stato democratico — noi non vogliamo fare questioni di confronti, ma crediamo di essere buoni democratici quanto voi — in cui la legge è votata dal popolo attraverso i suoi legittimi rappresentanti, tutti i cittadini devono piegarsi alla legge, e questo istituto appare superato. Vi faccio anche grazia del modo con cui questa piccola legge dal Piemonte, regione che è la culla delle nostre libertà, man mano va estendendosi in Italia mentre si compie il grande fatto della unità, la legge fondamentale che la regola è del 1874. Ora, a questa legge, al periodo successivo, si riferivano soprattutto i colleghi Mancini del Gruppo socialista e Miceli Picardi del Gruppo democristiano. Essi hanno pronunciato due discorsi infiammati, eloquenti, che noi abbiamo ascoltato con piacere e godimento, anzi io vorrei dire che gli onorevoli Mancini e Miceli Picardi potrebbero essere definiti i cantori della giuria popolare. Essi però di questa donna amata non vedono che i pregi, ricordano i bei tempi della giovinezza, e non vedono oggi nè i capelli bianchi, nè le rughe che ne deturpano il viso. (*ilarità*). È lecito portare una voce serena su questi inni di esaltazione entusiasta? Dico subito all'onorevole Mancini, ripeto all'onorevole Miceli Picardi che mi spiace di non vedere presente, che se le cose fossero andate così lisce come voi le avete descritte, senza inconvenienti dolorosi, questa giuria popolare che ha avuto un mattino di grandi speranze e anche, ve lo con-

cedo, un meriggio di gloria, non avrebbe trovato che uomini concordi in questa Assemblea. Invece, purtroppo, essa è caduta.

MANCINI. Gli immemori ci sono sempre.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. No, amico Mancini; non è vero. Per dimostrarle che non si tratta di immemori, ma di uomini consapevoli, leggerò all'Assemblea delle parole di un uomo che è così in alto nella nostra stima, nel nostro giudizio che indubbiamente debbono, per lo meno, essere meditate anche da voi. L'onorevole Porzio, il 14 novembre 1947, all'Assemblea costituente parlava così: « Perchè sono contrario ai giurati? Ecco la domanda che mi è stata da più parti rivolta. Potrei semplicemente rispondere: (tenetelo presente voi che non avete altro che strali contro questi democratici cristiani che sarebbero dei democratici involuti) perchè, tranne poche autorevoli voci, è tutto un coro contro la giuria e non soltanto nell'Assemblea ma fuori, nella scienza, fra i pubblicisti più noti, fra i giuristi più esperti, fra tutti coloro insomma che hanno esperienza dei giudizi penali. Ma questa risposta forse potrebbe essere interpretata come un ossequio mascherato da parte mia; la realtà è che sono stato sempre avversario della istituzione dei giurati: mi sgorga dal fondo, sono istintivamente contro ogni arbitrio, contro ogni decisione immotivata, contro quel monosillabo netto, incontrollabile, irrevocabile, la cui genesi è oscura e qualche volta torbida. Come volete che si possa essere favorevoli quando la mancanza di motivazione è ciò che toglie ogni pregio al verdetto? »

« Viviamo in un'epoca oscura, come dice Giambattista Vico, dei tempi umani. È vero, come Giovanni Battista Vico ha scritto dei "corsi" e dei ricorsi, di andata e di ritorno, e io non so se noi siamo nell'andata o nel ritorno. Comunque è certo che in tempi nei quali, come Vico diceva, la ragione spiega tutta se stessa, non possiamo appagarci di verdetti immotivati, incontrollabili e che talvolta rappresentano una pietra sepolcrale, un destino di uomini e di sventurati... ».

MANCINI. Ma nella « Scienza nuova », di Giambattista Vico, c'è un pensiero contrario a quello esposto dal senatore Porzio all'Assemblea costituente, ed io stesso glielo feci osservare in quella sede.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Leggerò tutto: « Ma quello che non comprendo in noi uomini moderni è questo strano miscuglio di riverenza, e di sfiducia e di esaltazione, di avversione e di diffidenza: o si aboliscono i magistrati, e allora vedremo alla prova questi nuovi giudici. Ma quando i magistrati vi sono, si mantengono e si affidano ad essi interessi cospicui, procedure complesse, ardue questioni, allora è inspiegabile e assurdo che dei processi siano ad essi demandati e siano sottratti ad essi altri processi per risolvere questioni che richiedono ugualmente acuta critica, valutazione serena e soprattutto un corredo di esperienza e di dottrina. Del resto che cosa facciamo noi qui? Non cerchiamo forse di conferire alla Magistratura maggior prestigio, maggiore indipendenza, renderla quasi autonoma, sottrarla ad influenze estranee e inquinatrici? Ora come si concilia questo con il volere introdurre nell'Amministrazione della giustizia un giudice popolare? In realtà il vero fondo del mio pensiero e della mia avversione è questo: detesto il giudizio di Trasimaco, il bene agli amici il male ai nemici, il bene ai ricchi il male ai poveri, il bene ai potenti e il male ai derelitti e sventurati. Come vedete il mio pensiero deriva da elevate considerazioni. Capisco, siamo un'Assemblea politica, e si dice che la politica e la democrazia impongono tali istituti. E va bene: democrazia, tutti democratici ora, democratici a destra, democratici a sinistra, democratici al centro, anche il campanone di Montecitorio è diventato democratico (*ilarità*). Ma che c'entra la democrazia in un problema tecnico, in un problema di capacità? La democrazia non è comizio, non è folla, non sono grida incomposte, la democrazia è supremazia dei migliori, è la possibilità di tutti ad aspirare ai maggiori gradi e alle cariche più elevate, è l'umanità delle leggi, è un sentire più vasto. Ed allora quale democrazia? La democrazia per un verdetto inconsapevole, per svincolare la giustizia dal Potere esecutivo. Ma siete proprio convinti che la giuria possa in determinate condizioni svincolarsi da sinistre influenze che possono venire dall'alto o dal basso? Io ho una lunga e ben diversa esperienza; se volete un esempio vado a cercarlo nella vecchia storia: Victor Hugo fu condannato dai giurati e assolto dai magistrati;

Napoleone III (quello che lo stesso Victor Hugo in quel famoso suo libretto ha definito: *Napoleon le petit*), lo volle condannato, fu assolto ».

Queste parole mi dispenserebbero da ogni altra dimostrazione. Voi sapete chi sia Giovanni Porzio. Voi sapete come egli sia stato l'incontrastato signore delle Corti di assise. Ora, come nessuno dubita della sua sincerità, perchè tutti lo riconoscono per un galantuomo e per un uomo d'onore, queste parole non possono non avere sulla vostra coscienza tutto il peso dovuto.

Ed allora badate, nel proseguire il mio discorso e per dimostrarvi le ragioni per le quali è esatto quello che ha detto Gonzales nel discorso che ho citato, che cioè ormai per la coscienza giuridica italiana la giuria era scaduta, io vi posso dare altre prove. Io non porto i miei casi personali; sarebbe un pessimo sistema e non probante. Ho avuto anch'io la mia esperienza: quaranta anni di lavoro professionale mi hanno condotto spesso alla Corte di assise. Non servirebbe citare i casi personali, perchè poi, vedete, che se io per esempio volessi citare il caso Olivo, che è stato uno dei più macroscopici esempi di errore ...

COSATTINI. Del magistrato, del presidente.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza* ... ci sarebbe subito Macrelli, ed oggi Cosattini che direbbero che la colpa è del presidente della Corte di assise. Io dico che nessun giudice togato avrebbe mai negato il fatto materiale, cioè avrebbe detto non essere vero che il giorno tal dei tali sia morta la tal dei tali e sia stata trovata cadavere nella valigia del marito. E non dico altro.

MANCINI. E la sentenza Maugeri?

PERSICO. Non ha niente a che vedere con questo.

COSATTINI. Nel caso Olivo il quesito era mal posto.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Caro Cosattini, tu sai quanto ti stimo, ma non voglio entrare in questo pelago perchè bisognerebbe aver qui le carte del processo e dare ai senatori la possibilità di esame di esse. Io invece, caro Cosattini, poichè tu mi segui con tanta cortese attenzione, ti porto gli errori e i difetti del sistema e su questo spero che tu, da quell'ottimo giurista che sei, vorrai per lo meno meditare.

Primo punto: la coscienza giuridica moderna non si appaga più di un verdetto con un sì o

con un no. Occorre la motivazione, perchè la motivazione è controllo, perchè non c'è magistrato che si permetterebbe di firmare una sentenza, e se la firmasse sarebbe nulla, in cui dicesse, *sic volui sic jubeo*, così ho voluto e così comando. Del resto c'è qui l'articolo 111 della Costituzione. Noi non possiamo più discutere la Costituzione che, si dica quel che si vuole, è un grande documento il cui merito principalmente va al nostro collega Ruini, che ha presieduto con tanta autorità e competenza per mesi e mesi tutti i nostri lavori. Io gli ripeto del resto quello che hanno già detto tutti coloro che hanno lavorato con lui, riconoscendo il suo esemplare lavoro. (*Applausi*).

L'articolo 111 dice: « Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati ». Si può forse sostenere che il sì e il no costituiscano una motivazione? Qualcuno ci si è provato, ma francamente non mi pare che sia il caso di perdere tempo per dimostrare l'errore di tale ragionamento. Quando si risponde con un monosillabo non c'è il ragionamento che è un sillogismo costituito di tre parti, modeste se volete, empiriche, le meno elevate possibili; ma un ragionamento ci deve essere e allora l'articolo 111 vieta il monosillabo e vieta di conseguenza il verdetto dei giurati.

Oppure, si potrebbe dar modo ai giurati di motivare? Ecco la domanda. Perchè se mi date un sistema serio con cui mi dimostrate che anche i giurati possono motivare allora potrei anche cambiar parere. Un giurista sulla « Giustizia penale » di qualche tempo fa ha scritto queste parole: « L'affermazione di chi ha sostenuto che anche la giuria popolare potrebbe motivare non merita confutazione se si considera il pensiero criminologico contemporaneo e i problemi che comporta ». Sapete chi ha provato a dare un mezzo di motivazione? Cerabona alla Camera. Egli ha proposto che ci fossero due urne: in una si metterebbero i nomi dei giurati che decidono, nell'altra si metterebbero i nomi dei giurati che sanno estendere la sentenza. Da un'urna si caverebbero dieci nomi, dall'altra se ne caverebbero due. I due non deciderebbero, ma scriverebbero i motivi che hanno indotto i dieci a votare. Ma questo sistema non l'ho visto confutato da nessuno tanto — con tutto il rispetto che ho per Cerabona — mi pare non serio. Ma come? Intanto io che voto sono l'unico competente a scrivere i mo-

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

tivi, perchè sono io che so quale è stato il processo logico della mia mente nel dettare quel monosillabo; e poi, se i due dopo avere assistito a tutto il processo si persuadessero che quel verdetto è un errore, volete costringerli a scrivere una sentenza suicida dei cui motivi non fossero convinti? Qualche altro ha detto — e si è citato il parere di Dominedò, professore di diritto mercantile e non professore di diritto penale come è stato detto — che la sentenza del presidente è motivata perchè dal sì e no dei giurati trae quelle determinate conseguenze. No; per l'articolo 468 del Codice di procedura del 1913 il presidente aveva questo potere: se i giurati hanno negato che il fatto sussiste, se hanno risposto che l'imputato non è colpevole, il presidente lo dichiara assolto. Non motiva niente di niente. E va aggiunto di più: Macrelli anche lui entusiasta della giuria nel periodo della giovinezza — perchè purtroppo la sentiamo tutti bruciare nel sangue questa ansia e questo tormento di un bene che non ritorna — anche l'onorevole Macrelli ha tentato di dire che c'è un sistema al di fuori di questo. Io non l'ho visto e nessuno l'ha sentito. L'onorevole Mastino anche lui ha promesso di farci sentire le riforme della giuria che egli propone, ma io non le ho sentite. Ma poi abbiamo la prova del fuoco. Fui criticato, mi pare dall'onorevole Mancini, buon amico ed acuto sempre in tutte le sue osservazioni, perchè io non avrei citato la legge Togliatti del 1946. Io intanto l'ho citata, ed ho anche detto le ragioni per cui non diventò operante. Questo lo dico pure al collega Raja, il quale ha fatto anche lui stamane dei rilievi. Perchè non diventò operante? Perchè aveva bisogno di avere le norme di attuazione e il ministro Gullo che succedette a Togliatti presentò tre progetti, non uno, il 12 novembre del 1946, davanti alla Costituente, ma la Costituente non credette di esaminarli perchè si stava per fare la Costituzione e si riteneva che nella Costituzione l'argomento sarebbe stato deciso. Questa è la ragione, dunque, della non approvazione.

Non è, egregi colleghi, che noi ci dimentichiamo di una legge che esiste. Essa è una legge che esiste, ma che non è mai stata operante. Per cancellarla poi noi non abbiamo bisogno di fare un emendamento a questa legge, perchè le leggi, a sensi dell'articolo 15

delle disposizioni sulle leggi in generale, si abrogano anche quando una nuova legge tratta l'intera materia della legge precedente. Ora, quando noi avremo regolato la Corte di assise nel modo che qui si propone o in altro modo — questo non importa — non ci sarà bisogno di dire che la legge Togliatti non vale più, perchè essa non ha mai valso e non è mai stata operante e domani meno che mai. Ma io ho detto che questa legge e i disegni di legge successivi sono come la prova del fuoco per una precisa ragione, che io spero sia apprezzata anche da voi.

Ho detto che Gullo presentò tre disegni di legge, uno di procedura, uno di competenza ed uno per le norme di attuazione. Egli aveva cominciato intanto col modificare la legge Togliatti poichè, quando essa non era ancora entrata in vigore, l'onorevole Gullo aveva già detto che occorreva modificare alcuni articoli. Ho tutto il materiale qui e posso documentare quello che affermo. Ma quello che amo ricordare alla vostra attenzione è questo: dopo tutto questo studiare, dopo che tutti questi valenti giureconsulti hanno logorato la loro intelligenza su questi problemi è forse venuto fuori un sistema diverso? Secondo l'articolo 20 del terzo disegno Gullo anche i giurati creati da Togliatti e da Gullo rispondevano con un sì o con un no. Ma io vado perdendo del tempo perchè io posso battere coloro che esprimono parere diverso dal mio citando le parole che ha pronunciate l'onorevole Targetti alla Costituente; voi sapete chi è Targetti, sapete il suo valore e sapete che è un entusiasta della giuria popolare e che ha fatto di tutto perchè venisse approvata. Ebbe Targetti dice: « La caratteristica del verdetto dei giurati è proprio la mancanza di motivazione »; anzi ha detto di più: « la motivazione sarebbe la negazione del verdetto stesso ». Ed allora, signori, mi sapete dire, per chi è stato scritto l'articolo 111? Poichè a questo punto bisognerà pure fare questa domanda. Se di provvedimenti giurisdizionali immotivati non ce ne erano altri che questo, allora io voglio domandare a voi per chi è stato scritto l'articolo 111. È vero che l'amico Mancini ha detto che il verdetto non è un provvedimento giurisdizionale ma, con tutto il rispetto, il giurato non è forse un giudice? E quando questo giudice

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

decide della vita e della morte del cittadino — l'ergastolo equivale alla pena di morte — non emette forse un provvedimento giurisdizionale? Ma anche se io seguissi in tutto il mio cortese contraddittore, la sentenza del presidente non è motivata e quindi si arriva alla stessa conclusione. Si può dunque dire: primo punto, io vi concedo che noi potremmo formare la giuria popolare, ma per rispettare l'articolo 102, e per rispettare l'articolo 111 bisogna che voi abbiate la cortesia nella vostra intelligenza di scoprire un sistema di motivazione del verdetto. Se voi non trovate questo sistema credo di avere ragione io ed ha ragione la maggioranza della Commissione quando dice: ci dispiacè, signori, ma la giuria popolare non la possiamo mettere in piedi. (*Approvazioni*).

Secondo punto, non si è mai visto al mondo un collegio giudicante nel quale fosse vietato ai giudici di riunirsi in Camera di consiglio per giudicare. Badate che quello che affermo è di una gravità eccezionale perchè tutti coloro che sono giudici e che siedono in questa Assemblea, sanno ed io stesso che, pur facendo l'avvocato, vengo chiamato spesso a far parte di collegi arbitrali e quindi giudico, so che cosa vuol dire la Camera di consiglio e quale importanza essa abbia nella formazione della sentenza. In Camera di consiglio i giudici si scambiano il loro parere; chi sa di più mette la sua scienza a servizio di quello che sa meno; quello che sa meno ascolta ed anche impara. Poi aggiunge il frutto delle sue osservazioni. Si va ai voti, prima il meno anziano, poi via via fino al Presidente. Si commetteranno anche degli errori, ma ho qui un discorso, che non vi voglio leggere per brevità, del Presidente De Nicola, il quale, in un congresso giuridico non lontano, richiamava tutti a quella che è l'importanza e la difficoltà del giudicare. Io arrivo a dire questo, che tutte le professioni sono difficili, ma quella del giudicare forse è la più difficile di tutte. Ed allora che cosa è accaduto? Con la legge del 1874 la Camera di consiglio c'era: il primo estratto era il capo giurato. Se lui dichiarava di non voler accettare, allora per acclamazione i giurati ne nominavano un altro. Se c'era un dottore in legge tra questi dieci giurati, state pur sicuri che i giurati nominavano lui, perchè da lui aspettavano guida e consiglio. Ho avuto una infinità di processi in cui questa era la proce-

dura. Celebrato e chiuso il dibattimento, si formavano le questioni e si andava in Camera di deliberazione. Il capo giurato presiedeva la riunione, ma là dentro avvenivano le scene più impensate e più imprevedibili: discussioni a non credere, pressioni dell'uno su l'altro giurato...

MACRELLI. Ma chi lo dice!

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Lo dico io: polemiche interminabili, qualche volta anche baruffe.

MACRELLI. Ma no, ma no!

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Caro Macrelli, tu hai della esperienza, ma ne ho anche io. L'hai fatto anche tu l'avvocato e devi sapere le cose che vado dicendo!

MACRELLI. Appunto perchè ho fatto l'avvocato ti dico che queste cose sono delle esagerazioni.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Il tempo poi che i giurati stavano in camera di consiglio era enorme e superava ogni limite, tanto che qualche volta a noi difensori veniva in mente di applicare quel tale sistema che un santo applicò a Viterbo, in quel conclave in cui i conclavisti non venivano mai fuori e pertanto tardava ad essere eletto il Papa. Egli disse: bisogna scoperchiare il tetto ed allora il Papa verrà fuori. Ed infatti quando i cardinali si videro in una casa senza tetto elessero il Papa.

Che cosa ha fatto il legislatore del 1913? Anzi, credo che sia stata una leggina precedente. Ha abolito questo sistema, ha abolito cioè la Camera di consiglio. Ciascun giurato votava al suo posto, però, come i canonici in coro, bisognava che tra un giurato e l'altro ci fosse un'assicella, perchè sapete che cosa faceva il giurato incerto o poco pratico? Sbirciava con la coda dell'occhio a destra o a sinistra per vedere come votava il collega. (*Commenti dalla estrema sinistra. Interruzioni*). Ma lo dice la legge questo! L'articolo 413 del Codice penale del 1913 dice così: « La votazione deve essere effettuata in modo che nessuno possa prendere cognizione del voto individuale di ciascun giurato ». (*Interruzione del senatore Raja*).

MAZZONI. Voi ridicolizzate anche le votazioni per le elezioni politiche e amministrative. La cabina elettorale è ridicola?

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Altro è la cabina elettorale, in cui l'elettore esprime il suo voto e nella quale va con delle convinzioni politiche già formate e altra è la pretesa che un giurato non possa eventualmente anche consigliarsi con colui che egli reputa che gli possa dare un consiglio. (*Interruzione del senatore Mancini*). Allora il rimedio è stato peggiore del male: ciascun giurato votò col suo solo istinto. Ma il nostro collega Picchiotti, nella sua voluminosa ed anche molto ben fatta relazione, dice che l'istinto vale più della ragione! Nell'anno di grazia 1950 noi dovremmo affermare il principio che l'istinto val più della ragione. (*Interruzione del senatore e Picchiotti*). Ebbene il giurato votava sì secondo l'istinto; qualche volta non votava e votava scheda bianca. Mi si risponde che la scheda bianca esprime il dubbio. No, la scheda bianca rappresenta molto spesso l'ignoranza perfetta e il non aver capito niente di tutto il processo. Il vizio, o signori, era nel sistema.

Veniamo alla terza osservazione, che è la più grave. Pochi oratori, qui al Senato, hanno creduto di affrontare questo punto del dibattito che pure è fondamentale: il giudizio dei giurati si fondava sulla divisione o sulla distinzione tra fatto e diritto. Ora è possibile questa distinzione?

Le domande principali che venivano rivolte ai giurati erano tre: se sussisteva il fatto materiale: se l'imputato lo avesse commesso; se l'imputato fosse colpevole. Qualche volta i giurati negarono anche il fatto materiale. Ma ammettiamo — voglio concedere ai sostenitori del sistema tutto quello che posso per dimostrare la mia buona volontà — che rispondere ai quesiti uno e due fosse relativamente facile. Facile per modo di dire, perchè nei reati e nei delitti indiziari rispondere al numero due costituisce un martirio perfino, spesso, per il giudice togato: immaginate per il giudice popolare. Ma il terzo quesito, quello in cui, nonostante che il legislatore dicesse che non si dovevano usare termini giuridici, si doveva dire: ecco, Macrelli è colpevole di aver ammazzato quella tale persona? (*Commenti, ilarità*). Il terzo quesito involgeva questa domanda: se colpevole, sei imputabile e responsabile? Qui allora bisogna conoscere cosa vuol dire delitto doloso, delitto colposo e delitto preterintenzio-

nale; bisogna conoscere cos'è la coscienza e la volontà con cui e per le quali uno diventa responsabile.

PROLI. I difensori che cosa fanno?

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Carnelutti dichiarò che questo è il punto debole del meccanismo, ed è in questo senso, caro amico Lavia, che ho citato Carrara, non perchè non sappia che Carrara fu sostenitore autorevolissimo della giuria, ma perchè l'autorevole Maestro, dopo averla attuata, manifestò nelle sue memorie e scritti tutti i suoi dubbi; ed i suoi dubbi cadevano precisamente su questo punto: si può distinguere il fatto dal diritto? Ora io affermo che questa pietra angolare del sistema è un errore; errore riconosciuto da tutti i giuristi. Ed allora la giuria popolare cade per queste tre ragioni: primo, perchè il giudizio è monosillabico e quindi manca di motivazione; secondo, perchè per il collegio è esclusa la Camera di consiglio per evitare guai peggiori; terzo, per la separazione del fatto dal diritto. Io nego che noi, pur avendo risolto in tesi il quesito che per l'articolo 102 noi potremmo costituire la giuria popolare, nell'anno di grazia 1950 la possiamo ricostituire.

L'amico Berlinguer ha voluto essere il più severo contro di noi, affermando, senza poi darne la dimostrazione, che saremmo affetti da involuzione democratica. Se avesse detto involuzione senile, per un uomo che ha ormai 65 anni, non avrei nulla per contraddire; quantunque senta che il mio cervello funziona ancora abbastanza bene.

Ma smentisco la sua affermazione. Prima di tutto, o signori, noi vogliamo onestamente metterci d'accordo con quelli che sono i responsi delle nostre Università e dei nostri professori di diritto, a meno che voi non vogliate associarvi a quello che ha scritto l'onorevole Picchiotti nella sua relazione, quando ha detto che questi giuristi sarebbero degni non di impugnare la penna, ma, senza offendere i lavoratori, la zappa ed il badile. (*Ilarità*).

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. E lo ripeto, perchè lei deve dire che cosa ha detto della giuria, che è l'istituto che è degno delle lavandaie e venditrici di carote. Ora, quando si discute così, siamo degni di impugnare la zappa e non di essere sulla cattedra di professori universitari.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Ho letto benissimo quel che lei ha scritto, ma è così equivoca la frase che posso anche interpretarla nel senso che dicevo. Ma ad ogni modo accetto quella restrizione che oggi lei fa al suo scritto.

Io esorto coloro che non sono d'accordo con me su questo punto di voler lasciare in pace le grandi ombre dei giuristi di un secolo fa, non perchè non abbiano valore, ma perchè si riferivano a un momento storico che ho già definito e nel quale la passione e l'ardore con cui gli uomini liberali approvavano questo sistema è perfettamente giustificato. Ma io arrivo al Congresso di Napoli del 1949, l'ultimo Congresso giuridico forense che fu celebrato in Italia.

PROLI. Mettiti d'accordo con Gonzales.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Ma citatemi un solo giurista che nel 1950 sostenga la giuria popolare. In quel Congresso, e questo lo dico a conforto anche di quei miei amici che eventualmente avessero nutrito dei dubbi — e qui c'è l'onorevole Venditti che probabilmente partecipò a quel Congresso e lo sa benissimo — si sono affermati questi punti: primo, che in Corte di assise il collegio sia composto di tre magistrati togati e di almeno quattro giudici popolari; secondo, che i giudici popolari siano forniti almeno di diploma o licenza di istituto superiore; terzo, che sia costituita una Corte d'assise di appello con funzione identica, o anche più ampia, ma sempre con prevalenza numerica dei giudici popolari. Tutti questi punti sono accolti nel progetto governativo. Può straniarsi il legislatore da quello che è l'insegnamento dei giuristi? Potremmo noi dar di frego a tutto quello che è stato studiato da questi uomini valorosi che hanno insegnato e insegnano nelle cattedre universitarie? No, non lo possiamo.

Io potrei citarvi tanti altri pareri autorevoli, ma non lo faccio per brevità. Il senatore Conti del resto, che è nostro collega, repubblicano sincero e democratico schietto e che tutti apprezziamo, anche quando egli qualche volta ci flagella con la sua oratoria che non conosce riguardi per nessuno — e in questo senso l'ho sempre ammirato ed apprezzato — ebbene, l'onorevole Conti anche lui ha detto, in sostanza, di essere contrario alla giuria. Non importa niente che dopo sia contrario anche al nostro

progetto. Quello che interessa è prendere il suo giudizio su questo problema. Allora al collega Berlinguer rispondo: se tutti questi nomi di sinceri democratici, di uomini che non sono democratici cristiani, che hanno un passato di integrità e di studio, vi dicono: badate, noi non possiamo accettare questo istituto, ammiro la vostra fede ma che diventi una fede cieca assolutamente non me l'aspettavo. Io vi esorto a considerare che le nostre due tesi saranno opinabili, ma che noi abbiamo, a conforto del nostro parere, il parere di studiosi e di uomini politici di grande altezza morale. (*Approvazioni*).

È possibile una ritorsione? Non sareste forse voi meno democratici di noi, e questo vostro amore ardente per la giustizia popolare non ha forse un chiaro significato politico? Badate, se si tratta solo di fare entrare nei giudizi di Assise la voce dell'equità e dell'umanità, il senso del cuore di uomini non adusati a giudicare, e quindi anche non schiavi delle formule, il progetto secondo me vi deve soddisfare a sufficienza. Ma voi avete chiaramente manifestato qui e fuori di qui la vostra ammirazione per un codice di una grande nazione straniera nel quale si afferma il principio del diritto libero, del diritto rimesso al giudice il quale potrebbe applicare gli articoli, per analogia, di un Codice che a differenza del nostro che consta di 700 articoli, avrebbe il vantaggio di contarne solo 47. Allora, o signori, avete opposto che da questa legislazione sarebbe scomparsa la massima *nullum crimen sine lege*. Ebbene siccome io studio molto e ho studiato anche la legislazione russa, mi prendo l'impegno di dimostrarvi che questo è un errore gravissimo. Prima di tutto non risponde all'articolo 25 della nostra Costituzione che afferma che « nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ». Qui non solo è confermato il principio *nulla poena sine lege*, ma è anche vietata la retroattività della legge penale.

Dunque non ci comprendiamo più, perchè voi volete evidentemente un giudice che faccia il legislatore e volete che poi non applichi la legge, un giudice che, con quelle parole belle a sentirle suonare ma poco conclusive per quel che in realtà dicono, segua la coscienza popolare. Invece noi, ecco il dissenso, siamo qui

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

non per irrigidirci in una legge eterna; noi la vogliamo aderente alla coscienza popolare e siamo pronti a rifarla anche ogni sei mesi se necessario, ma non accettiamo il giudice legislatore. Del resto questa dottrina la professava anche Hitler ed il nazismo, e noi non vogliamo copiare nulla nè da Hitler nè dal nazismo. Con ciò noi ci sentiamo in perfetta regola e mentre riteniamo di difendere i più alti principi di libertà e di democrazia, sentiamo anche di rispondere al comandamento di una democrazia sana e cosciente. (*Vivi applausi*). Ed allora, amico De Pietro — adesso mi rivolgo a te — se io sono contrario alla Corte criminale, se io non accetto la giuria popolare, secondo te *tertium non datur*. Viceversa io penso che *tertium datur*: ci deve essere un sistema; una soluzione bisogna darla, perchè noi abbiamo ammesso che i giudici popolari hanno diritto di partecipare...

DE PIETRO. Non è detto però che debbano essere in prevalenza.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Conosco le tue idee perchè ho ascoltato attentamente il tuo discorso. Sarà questione di proporzione, di misura: vedremo poi, in sede di emendamenti, tutto quello che è possibile fare, ed io lo farò, per venire incontro ai tuoi desideri. Ma quello che io nego per la mia stessa esperienza è che sia assolutamente da escludere la collaborazione tra giudici togati e giudici popolari. Voi la negate in radice: qui si dicono sempre le migliori parole sul conto dei magistrati togati, ma poi in realtà si dimostra di non avere in loro nessuna fiducia. Voi immaginate un collegio giudicante di giudici popolari in cui il presidente non faccia che violenza alla coscienza dei giudici popolari. Questo è fuori della realtà. Ora, badate, io ho dei casi in cui i giudici popolari hanno avuto la maggioranza contro i giudici togati. È vero che in quel caso mi è successo anche questo: si trattava del caso di un omicida il quale aveva ucciso un ladro che si era introdotto in casa sua per rubare dei polli; io sostenni l'omicidio colposo e i giurati mi dettero ragione. Il secondo o terzo giorno venne da me uno dei giurati e mi disse: « Senta, avvocato, è contento della sentenza? » « Sì — dico — sono soddisfatto: avete accolto la mia tesi ». « Però adesso dovrete farmi un piacere — disse il giurato — cioè

dovrete farmi la sentenza ». Naturalmente io non l'ho fatta ma questo vi dice la difficoltà che c'è nello stilare una sentenza. Ma ho avuto anche degli altri casi in cui i due giudici togati non sono andati d'accordo tra loro e hanno formato maggioranze diverse; infine altri casi in cui la collaborazione più leale è stata possibile senza che si possa parlare di una prepotenza o di una violenza come quella che è stata qui temuta. Ammetto che forse in qualche caso possa essersi verificato anche questo, ma ciò è avvenuto, intendiamoci, per colpa di qualche presidente che non conosceva il dover suo. Se lo sa fare, il magistrato tollera, ascolta, consiglia, è rispettoso anche della stessa ignoranza che trova nei giudici popolari.

DE PIETRO. E non scrive sentenze suicide.

PERSICO. Ma quello è stato un caso unico! (*Proteste dalla sinistra*).

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Io voglio venire alla conclusione che la collaborazione è possibile, che di fatto avviene, ed è utile. Ad ogni modo ripeto al collega De Pietro che su questo punto, sentito il parere del mio presidente, io sono disposto a riesaminare la questione in seno alla Commissione e vedere a quale conclusione si possa arrivare.

Il progetto è stato criticato fortemente perchè eleva il titolo di studio per i giudici popolari, anzi ammette un doppio titolo di studio, uno per il Tribunale d'assise, studi secondari, e la laurea per la Corte d'assise. Io intanto voglio dire che un titolo di studio ci vuole: questo è pacifico. La legge Togliatti nel 1946, che voi avete più volte ricordato, imponeva la licenza elementare. Dunque, amico Raja, il popolo nella generalità come tu lo concepisci, in parte era tagliato fuori, poteva votare ma non andare a fare il giurato.

RAJA. Ma c'è la legge sulla istruzione elementare obbligatoria. Si suppone che ci sia questo titolo della licenza elementare!

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Il codice di procedura russa non ammette affatto i giurati come intendete voi e come avete sostenuto davanti a quest'Assemblea. (*Rivolta all'estrema sinistra*). Esso vuole — badate che leggo dal testo della legge e che sono sicuro di quello che affermo, perchè ho copiato sia pure dalla traduzione italiana, perchè purtroppo il russo non lo conosco, ma da una traduzione

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

fedele — « o due anni di lavoro politico responsabile nelle istituzioni dello Stato e nelle organizzazioni operaie, contadine, sociali o professionali, oppure tre anni di lavoro pratico negli organi della giustizia sovietica », il che vuol dire che un certo grado elevato di cultura è richiesto. Niente dunque la ignoranza perfetta, niente gli analfabeti. Anche in Russia si ammette che per giudicare si deve avere una certa presunzione di capacità.

Dunque, un minimo di cultura necessario. Resta da vedere se si possa accogliere quello che ha proposto l'onorevole Venditti, il quale ha detto; non doppio grado di cultura, un solo tipo. Il progetto evidentemente si ispira a questo concetto, più alta è la funzione, più alto deve essere il grado di cultura (come in Appello vanno dei giudici più anziani che non in primo grado); evidentemente la laurea vale più di un diploma. Anche su questo potremo discutere; e sono d'accordo con l'onorevole Macrelli, la laurea può valere nulla; Guglielmo Marconi non aveva laurea, eppure ha fatto quello che ha fatto. Ma qui, cari amici, bisogna discutere per presunzioni, qui bisogna discutere con un calcolo di probabilità: cioè tra colui che non sa neanche leggere e appena scrive il sì e il no e qualche volta sbaglia (perchè purtroppo l'analfabetismo è una piaga tremenda ed è ancora più grave la piaga di coloro che avendo imparato a leggere e scrivere, per necessità di cose o di lavoro, non hanno avuto più la possibilità di andare a scuola ed hanno dimenticato quel poco che avevano imparato) e colui che ha la laurea, la presunzione non può che essere a noi favorevole. Certo però, noi respingiamo l'accusa che nel pretendere questo titolo di studio si siano voluti creare dei giudici di classe. No, in Italia chi ha buona volontà, capacità ed intelligenza può laurearsi, e vi sono tanti nobilissimi esempi in questo senso e negli stessi nostri partiti, tra noi che disprezziamo la laurea. A questo proposito l'onorevole Picchiotti nella sua relazione dice che vale molto di più colui che non fornicava coi libri...

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Non ho detto precisamente così, tuttavia quello che ho scritto in proposito l'ho scritto con la coscienza di dire una verità.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Noi non sentiamo di poterci associare

ai suoi giudizi. Lei ha fatto la esaltazione della ignoranza. Dunque il principio che è nel disegno di legge lo accettiamo perchè risponde alle legislazioni di tutti i tempi.

Così pure qui si è dato fiato a tutte le trombe, e mi dispiace che sia caduto in questa pania anche l'amico Venditti, per l'esclusione degli avvocati. Si è drammatizzato e si è voluto vedere in questo articolo una offesa alla classe. Ora, nè l'onorevole Persico, avvocato valentissimo, nè io, avvocato modesto, che lo seguo, abbiamo mai inteso di voler fare offesa alla benemerita classe degli avvocati. Sarebbe come se si dicesse che essendo stati esclusi i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione, andassimo a dire ai preti...

VENDITTI. La cosa è ben diversa.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. È diversa, va bene. Allora permettete che vi dica, amici dell'estrema sinistra ed anche senatore Venditti: andate a leggere l'articolo 7 della legge Togliatti che voi tanto sbandierate. (*Proteste da sinistra*).

PROLI. Che significa?

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Nell'articolo 7 della legge Togliatti vedrete che sono stati esclusi gli avvocati. (*Commenti a sinistra e al centro*).

Dunque l'offesa alla classe non esiste ed è frutto di pure immaginazione. Non l'avrei accettata io che ho l'onore di appartenere appunto a questa classe. La ragione per la quale sono state fatte delle esclusioni è che i magistrati, avvocati, procuratori, agenti e funzionari di pubblica sicurezza collaborano già all'amministrazione della giustizia e quindi si è osservato: volete che facciamo sì che possa venir fuori una giuria d'Assise in cui ci siano due magistrati togati, due avvocati e, magari, un commissario di pubblica sicurezza, un colonnello dei carabinieri? Allora evidentemente direste, e avreste ragione, che quella giuria popolare sarebbe una burletta. Comunque, pur non opponendomi ad esaminare la questione, ho voluto sgonfiare quella montatura che è stata fatta in questa Aula dalla quale parrebbe che tutti gli avvocati dovrebbero insorgere contro questo articolo.

L'argomento della donna è assai delicato. Il progetto però non decide la questione. Come ho detto alla Costituente, così ripeto qui: se la

donna deve entrare nella Magistratura, non deve entrarvi per l'uscio della giuria popolare, ma attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario. Per dimostrarvi comunque quanto io sia sereno anche su questo punto, vi dichiaro che per quello che riguarda, per esempio, i tribunali dei minori, credo che la donna potrebbe assolvere un'ottima ed esemplare funzione. Quindi, secondo me, si tratta solo di discutere l'argomento nella sede competente.

Resta da rispondere ad un'ultima obiezione, e questo è il grosso argomento: ci si accusa di fare nostra una riforma fascista. Il collega Della Seta veramente, nel suo discorso così sereno e così obiettivo, non ha dato a questo argomento tutto il rilievo che ad'esso hanno dato gli altri; ma siccome gli altri vi hanno più palesemente insistito, permettete che risponda anche su questo punto, che cronologicamente, dal punto di vista della età della Corte di assise, è cosa sicura che essa sia stata creata quando c'era purtroppo il fascismo; ma non bisogna lasciarsi ingannare. Il fascismo, o signori, aveva l'abilità di coprire col suo manto come un comodo orpello tutte le riforme a cui era giunta la scienza giuridica italiana. I giuristi, per fortuna nostra, studiavano e lavoravano anche durante il fascismo. Si può dire, per esempio, che il Codice di procedura civile del 1941 è un Codice fascista, forse perchè porta la relazione firmata da Grandi e che dicono sia stata stesa invece per la maggior parte da Calamandrei? E forse che Calamandrei è fascista? Forse che questo Codice di procedura, a parte i difetti a cui in parte abbiamo riparato, non è il risultato al quale era arrivata la scienza giuridica processuale italiana dal grande Lessona a tutti gli altri proceduristi d'Italia? Ed il Codice civile del 1942 non porta forse le firme di Mussolini e di Grandi, e per questo direte che è un Codice fascista? Ma esaminatelo quel Codice civile come lo esaminiamo noi, lavorandoci sopra ogni giorno. Ebbene, meno la parte del diritto corporativo (*commenti dalla sinistra*), tutto il resto è il frutto della dottrina e della giurisprudenza formatasi in ottanta anni di lavoro. E così può dirsi della legge della Corte di assise, nonostante che l'onorevole Rocco, per quella tale mania alla quale ho accennato, abbia tentato di far passare la riforma come una riforma fascista. (*Interruzione del senatore Mancini*).

L'appello ha sollevato le più aspre critiche circa la forma, non per la sostanza, perchè per la sostanza è d'accordo anche il collega De Pietro.

DE PIETRO. Senza dubbio.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Credo, amico Raja, che come è concepito il progetto, in appello si farebbe sempre la rinnovazione del dibattimento.

DE PIETRO. Squalificate l'appello allora.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. L'articolo 520 del Codice di procedura penale voi lo conoscete a memoria. Noi che lo applichiamo e che andiamo alla Corte di appello davanti a giudici togati sappiamo benissimo che tutte le volte che abbiamo un testimone nuovo o mettiamo in dubbio i testimoni già sentiti, mai (almeno a me ciò non è mai capitato) è stata rifiutata la rinnovazione del dibattimento: questo lo dico ad onore dei giudici togati, perchè bisogna pure che una parola venga detta a loro vantaggio. Ora, a maggior ragione questo avverrà alla Corte di Assise in appello, perchè se in questa Corte di assise ci sono dei giudici popolari, potete voi immaginare che questi si adattino a decidere sulla carta?

VENDITTI. Allora accettate il mio emendamento.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Lo accetteremo se la Commissione mi autorizzerà. Io mi permetterò di pregarti di dare al tuo emendamento un'altra forma, ma nel concetto dichiaro che mi associerò al tuo emendamento. Dichiaro però nello stesso tempo che, quando il giudice popolare si vedrà sottoporre dal consigliere al suo esame i grossi volumi degli atti, comincerà a dire: senta Presidente, io i testimoni me li voglio vedere davanti, e voglio sentirli con le mie orecchie e vederli con i miei occhi. Ad ogni modo, anche se fosse di opinione contraria la maggioranza sarà dei giudici popolari. (*Commenti*). Non arrabbiatevi su questo punto perchè ho detto che non mi oppongo ad esaminare l'emendamento Venditti e ad accettarlo, perchè ognuno di voi sia soddisfatto nelle sue legittime aspirazioni.

Salvo a portare altre critiche minori in sede di emendamenti, io prego il Senato di voler approvare il passaggio alla discussione degli articoli. Con ciò credo di aver compiuto il mio dovere. Si potrà forse ancora replicare, come qualcuno amante dei paradossi ha vo-

luto fare, che noi accumuliamo in questo progetto tutti i difetti della giuria popolare e della Corte criminale. Io replico col dire che il sistema da noi difeso, invece, raccoglie i vantaggi dell'uno e dell'altro sistema, equilibra le opposte esigenze, trova il punto di convergenza di due metodi antitetici. Credete, o signori, l'ingegno italiano si affina soprattutto in queste questioni: *in medio stat virtus*, e nelle questioni più difficili concilia i contrari per fonderli e perfezionarli. Questa è una capacità del legislatore italiano. Auguriamoci dunque che il disegno di legge, modificato se credete, attuando i principi della Costituzione, serva la causa della giustizia e renda con ciò, (ecco l'aspirazione maggiore che a nome di tutti mi permetto di esprimere) sempre più saldo il regime democratico che il popolo italiano liberamente ha creato. (*Vivi applausi dal centro. Vivissime approvazioni. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,40*).

Presentazione di disegni di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (1459).

« Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione delle opere relative alla Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1458).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione dei predetti disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Picchiotti.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevole signor Sottosegreta-

rio, onorevoli colleghi; dopo le illuminazioni e le fosforescenze di parola, dopo i nimbi di luce che sono venuti in quest'Aula a rafforzare l'antica tradizione di nobiltà del Senato italiano, la mia voce sarà certo la più umile. Ma sintesi amara di questa nobilissima discussione potrebbe esser questa; non fiori, ma corone di spine, non rose ma crisantemi per questa ormai vecchia rugosa giuria, che ha imperversato troppo nelle aule della Corte di assise, suggestionata sempre, violentata spesso dalla magniloquente ed inguaribile logorrea difensiva. Questo vecchio istituto in cui si giuoca a mosca cieca, ereditato da mania imitatrice straniera è dunque riservato e degno delle lavandaie, dei bottegai, delle venditrici di carote ed ahimè anche, alla larga, dei cavadenti. Questi sono i fiori gentili che ho raccolto nel giardino fiorito degli onorevoli Turco, Villabruna, e del professor Orfeo Cecchi.

VENDITTI. Non sono senatori però.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Io riporto qui queste parole, onorevole Venditti e poi, se me lo permette, verrò anche ai suoi argomenti.

Lo so e lo ricordo che questo istituto è stato sempre avversato dall'onorevole Porzio e dall'onorevole De Nicola alla cui autorità noi ci inchiniamo. Però, a parte i paragoni, che sono odiosi, è stato esaltato ed invocato e difeso da uomini come Camillo di Cavour, da Pasquale Stanislao Mancini, da Casorati, da Pisanelli, da Zanardelli, dal ministro Villa e, se più vi piace, nonostante che non sia senatore, anche da Francesco Carrara.

VENDITTI. Era senatore anche lui.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ed allora questa volta sono in regola.

Scende così nel sepolcro vituperata, umiliata, derisa la giuria perchè qualche responso non ha avuto il consenso generale, perchè ha suscitato risentimento di qualche professionista che ha perduto cause di risonanza o perchè i fucinatori del cosiddetto tecnicismo hanno costruito nel chiuso delle loro fabbriche macchine così perfette, da non consentire di essere toccate da mano callosa di popolo o di operai o perchè infine l'articolo freddo di un codice deve far tacere il palpito del cuore. Non parliamo dunque più di Assiri, di Babilonesi, di Greci e di Romani. E va bene. Però rimanga fermo per

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

tutti questo punto invalicabile: che cioè questo istituto fiorì ove vi fu libertà e progresso e decadde e si contaminò quando la libertà si spense. Lascio la parola a questo punto a Francesco Carrara, senatore anch'egli, onorevole Venditti, il quale scrisse cose che non dovrebbero essere dimenticate: « Si calunnia la giuria quando si pretende insinuare che noi abbiamo accattato questa istituzione dai popoli barbari. Falso, falsissimo è questo asserto di chi, chiudendo gli occhi ai monumenti positivi della storia, pretende negare che in Roma libera e nella stessa Atene fosse sconosciuto il metodo della giustizia popolare. Io, in parecchie occasioni, ho dimostrato all'evidenza che Atene e Roma, ai tempi della loro libertà, ebbero la giustizia criminale amministrata da giudici cittadini, nè credo opportuno di ripetere oggi questa dimostrazione ».

Ma sarà bene, giacchè è risuonata in quest'Aula la parola di illustri giuristi e di valenti professionisti, non dimenticare le parole dei grandi che sono ancora comandamento e monito per tutti coloro che hanno rinnegato in questa materia il loro pensiero e le loro opinioni. Diceva Luosi, Presidente della Repubblica cisalpina: « L'istituto dei giurati è quanto di più ingegnoso si possa immaginare per l'amore fraterno ».

E, onorevole Venditti, il Pisanelli, incaricato dal conte di Cavour di studiare la riforma giudiziaria, nel suo libro aureo sull'istituzione dei giurati che molti ricordano e che, io penso, pochi hanno letto, scriveva queste memorabili parole: « L'istituzione dei giurati, raccomandata dal plauso dei popoli che la possedettero, è divenuto argomento di critica.

« Ma il giuri, come spinto da un fato superiore, ha proceduto, quasi inconsapevole dei clamori che gli facevano d'attorno ed installatosi ovunque sono stati introdotti gli ordini liberali, fa segno di propagarsi in ogni parte del mondo civile ».

E Casorati, ricordato proprio dall'onorevole Persico alla Costituente nel suo pregevole discorso in difesa della giuria, così scrisse: « Non appena ad un popolo è concesso di respirare le prime aure di libertà, tosto compare nella sua legislazione l'istituto dei giurati; se questo è combattuto e discusso per un momento ritorna alla vita poco dopo più rigoglioso di prima ».

Dimentichi di queste parole, onorevoli colleghi, si vuole mantenere anche oggi un istituto creato dal fascismo il quale, dopo aver cacciato dagli uffici pubblici il popolo, dopo averlo estromesso dal Parlamento per fare dell'aula sorda e grigia un bivacco, lo ha privato del suo insopprimibile diritto, quello di giudicare il proprio simile. Basta ricordare a questo proposito le parole che accompagnano la relazione allo scabinato del ministro guardasigilli Rocco: « Nel sistema della nuova Corte di assise, il popolo interviene non in rappresentanza della cosiddetta sovranità popolare ma come integratore dell'organo giurisdizionale ordinario ».

La giuria è caduta in dispregio perchè l'istituto è fondato sopra un erroneo presupposto, quello della sovranità popolare. Questi concetti noi li ritroviamo anche nella relazione al Codice penale, ove si dice in sostanza che il fascismo aveva superato i concetti dell'illuminismo e cioè della libertà, della fraternità e della uguaglianza. Mussolini diceva infatti: « Il fascismo non conosce idoli, non adora fetucci, è passato da molto tempo sopra il corpo più o meno decomposto della libertà ».

Rinnegando dunque la giuria noi consolidiamo il principio fascista e seguiamo a camminare nel suo solco. E quel che è più strano e mortificante è il constatare che dopo l'esaltazione di questo popolo dalle mille vite, dalle tradizioni millenarie, dall'ingegno profondo e fecondo che ha sparso la luce della sua opera e della sua civiltà in tutto il mondo, lo si mortifici, lo si umili ponendolo all'ultimo rango degli altri popoli civili. Si dice in sostanza che solo il cittadino italiano per giudicare ha bisogno di una guida, del bastone del pastore, delle balie asciutte che gli insegnino a muovere i primi passi, mentre il popolo inglese, francese, belga, svedese, americano e russo sanno comprendere e risolvere tutti i problemi attinenti alla giustizia. (*Applausi dalla sinistra*).

E più paradossale ancora è constatare che mentre il popolo è chiamato mediante elezione ai Consigli comunali, ai Consigli provinciali, al Parlamento, non possa essere presente nelle aule di giustizia ove si debbono applicare concretamente quelle leggi che egli crea in astratto. (*Applausi dalla sinistra*).

Anche Francesco Carrara, l'uomo dall'altissimo intelletto, ha espresso a questo proposito il suo pensiero così: « È contraddittorio il

pretendere che debba stimarsi incapace a votare sull'applicazione della legge ai casi pratici quell'uomo che si stimi capace a dare il voto sulla formazione della legge ».

È venuta l'ora, onorevoli colleghi, per dirci chiaramente il nostro pensiero in questa materia. Le leggi, gli istituti non sono cose che si creano con i sillogismi freddi o con i capricci dei ricercatori di formule o come esercitazione medioevale dei cosiddetti uccellatori di parole, *verborum aucupiones*, ma sono imposte dal popolo e dalla comunità che esigono che esse siano la rispondenza esatta dei bisogni, delle necessità, delle esigenze di tutto il popolo. E quando i codici non sono più lo specchio fedele di questi bisogni e non rispecchiano la realtà di vita di un Paese, il popolo nel suo cammino progressivo li trasforma e detta esso le norme per l'adeguamento della legge ai costumi ed alle esigenze del momento. Ma ecco venirci incontro le sacre Vestali custodi della sapienza e del libro della legge costituzionale lacerata spesso, dimenticata sempre.

Ecco i difensori dell'elemento tecnico e razionale a sbarrarci il cammino. Sempre così; quando si tratta di ripristinare istituzioni veramente democratiche o si propongono istanze che approfondiscono le loro radici nell'*humus* economico, politico, sociale, legislativo di un Paese, sono sempre i dottrinari ed i tecnici a chiuderci il passo. Anche nel 1880 gli onorevoli Chiavas e Della Rocca osservavano che l'assalto alla giuria non era che la ripetizione costante dei discorsi già fatti in altro Paese. Dissero anche che l'errore divenuto ormai abituale in tutti i denigratori della giuria era quello (e lo è purtroppo ancora oggi) di confondere le imperfezioni con l'ammissibilità delle istituzioni. Essi osservavano:

« Come chiamare pregiudizio, anacronismo una istituzione la quale quando si tratta della vita e della libertà dei cittadini vuole che siano giudicati dai loro pari e sia la coscienza popolare che direttamente pronunci riguardo alla loro colpevolezza? Pregiudizio un'istituzione la quale pone un cittadino sul seggio dei giurati e lì ne educa evidentemente l'animo e ne sviluppa la dignità personale? Sempre lo stesso ritornello: errore. »

Impossibilità di chiedere un giudizio a coloro che non ve lo possono dare perchè supe-

riore alle loro possibilità. Ma gli errori non si riscontrano nei giudizi decisi dai magistrati? ».

L'onorevole Venditti, così caldo nella sua parola, così stilisticamente puro ha usato qui la parola dei giudici infernali quando ha detto: « Badate, la battaglia l'avete già perduta alla Costituente; voi siete dei vinti perchè vi hanno chiuso le porte alle spalle ».

Questi discorsi e queste osservazioni sono, come ho detto, troppo antiche.

VENDITTI. Non c'era l'articolo 102.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ora verremo anche a quell'articolo; ve ne sono tanti da citare che se avessi la disposizione per contribuire alla tassa degli imbecilli, come diceva Enrico Ferri, potrei metterli al lotto alla prossima rota.

L'onorevole Venditti, con il pastello plastico della sua parola poetica, ha destato in me commozione viva quando ha ricordato il paesaggio fiorentino, rievocando i bei Lungarni ove Dante si incontrava con Beatrice, le passeggiate lungo il fiumicello che nasce in Falterona ed ove si sciacquavano i panni perchè la lingua italiana avesse una espressione ancora più pura e nitida. Ma, me lo permetta; quando ha esaminato il problema che ci impegna e ci occupa sotto il profilo costituzionale, mi è apparso che la sua voce divenisse più fiavole e più fioca, perchè l'assunto era certamente superiore ad ogni sforzo di ingegno.

Che cosa rappresentano dunque, onorevoli colleghi, questi articoli 102 e 111 della Costituzione? Vado in fretta, come si chiede di andare per l'applicazione rapida di questo disegno di legge. Detti articoli per i nostri avversari rappresentano muri invalicabili, colonne d'Ercole, rocce lisce sulle quali ogni possibilità di scalata è interdetta. L'articolo 102, si dice, preclude in modo definitivo l'ingresso alla giuria. L'articolo 111, bandisce il monosillabo che è il trionfo dell'ignoranza, che è la tragica parodia del diritto, che è l'assassinio legale di tanta gente in Corte di assise, che è lo scannatoio del buon senso.

Era l'onorevole Crispo che pronunziava questa eresia. Nella discussione della Camera, l'onorevole Riccio, relatore di maggioranza, si è trovato dinanzi al problema così indeciso, da sembrare che il sì e il no gli tenzonassero nel capo. Le sue parole furono queste:

« L'istituzione della giuria suscitò la oppo-

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

sizione dei giuristi, dei sociologi e dei filosofi, ma anche contro la Corte di assise, organizzata sulla base dell'assessorato, vennero avanzate presto riserve e critiche acerbe ».

VENDITTI. Che c'entra questo?

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. C'entra perchè come ella si accorgerà intendo di arrivare ad una conclusione.

VENDITTI. Ma la questione del popolo?

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Verrà anche la questione del popolo, ma volevo ricordare a lei, che non considero come un convertito, ma come un semiconvertito, che tutti coloro che erano contro la giuria, erano anche più decisamente contrari allo scabinato. Ed intendo ricordare come tanto alla Camera dei deputati, come al Senato, si sono levate voci in favore della giuria. Alla Camera, l'onorevole La Pira, anima ascetica e mistica, disse: « Ritengo che il diritto di essere giudicato da una giuria popolare sia un diritto naturale della persona umana ».

E quando fu chiamato a fare la sua dichiarazione, chiaramente disse: « Dichiaro che in coerenza a quanto ho fatto in seno alla Commissione dei 75, sono favorevole a che il principio della giuria sia affermato nella Carta costituzionale ».

Molti altri, dei quali se occorre farò il nome, si dimostrarono favorevoli a questo istituto. Ma qui mi corre l'obbligo, mi perdoni l'onorevole Venditti questo mio dialogo prolungato con lui, di rettificare la sua opinione a proposito di Francesco Carrara. Non è esatto che Carrara avesse delle perplessità o delle esitanze a proposito della giuria. No, onorevole Venditti, chi ha letto questo grande giurista che io, non per l'orgoglio della sua appartenenza alla mia terra, chiamo il Dante del Diritto penale, sa che egli è stato rettilineo, preciso e costante nella difesa della giuria. Ecco le sue parole intorno a questo vitale problema: « Chi avrà il diritto di giudicare se io sono o no meritevole del carcere o della galera? I popoli che hanno accolto nell'animo un ardente amore per la libertà, sintetizzata nel celebre motto inglese: datemi da mangiare una crosta di pane, ma datemi la libertà, hanno sempre lottato per ottenere i giudici cittadini. I popoli inerti, neghittosi ed innamorati del sonnolento servaggio si sono uniti con i despoti, fossero questi i monarchi od oligarchi

nella proscrizione dei Tribunali popolari ». Ed ecco un altro suo autorevole ricordo: « Ai bei tempi di Carmignani, tra le notabilità europee che accorrevano a Pisa per udirne la prestigiosa parola, fuvvi il celebre e dotto monsieur Jauffrois. Nei giorni della sua dimora in Pisa, l'illustre pubblicista francese, trovatosi ad ascoltare alcune invettive del professore Pisano contro il sistema dei giurati, alle parole del venerato maestro, diede una semplice e recisa risposta:

« Le vostre argomentazioni saranno giustissime ma i giurati sono l'avanguardia della libertà ». Questa è una sintetica rassegna di quanto ha scritto in materia Francesco Carrara.

Tornando ora al tema che dobbiamo affrontare ed al pensiero dell'onorevole Riccio, ricordo come egli a proposito degli articoli 102 e 111 si esprese così:

« L'armonia tra le due esigenze, la fusione tra i due principi nel caso di ammessa partecipazione diretta del popolo porta necessariamente al collegio misto. Non collegio di giudici togati, perchè non vi sarebbe la partecipazione diretta del popolo; non collegio di giudici popolari, perchè non si tratterebbe di partecipazione e cioè di collaborazione, ma di amministrazione completa sia pure in rapporto a determinati reati; non giuria che decida sul fatto ed un Presidente che risolva le questioni di diritto, perchè non si avrebbe una decisione unitaria motivata e cioè logicamente coordinata da un collegio unico in fatto di diritto ».

Quando poi esamina il problema riferentesi all'articolo 102, così egli scrive:

« Nell'articolo 102 della Costituzione si parla di partecipazione. È stato così escluso un giudice speciale popolare, sia pure collegiale. Partecipazione significa collaborazione, la quale presuppone pluralità di soggetti che convergono ».

Ma ecco una sua perplessità. Egli dice che se è discutibile l'opinione sorta dalla interpretazione comparata del primo e secondo capoverso dell'articolo 102, per cui al legislatore non sarebbe stato imposto l'obbligo, ma solo concessa la facoltà di ammettere giudici popolari nel giudizio di Assise, è viceversa fuor di dubbio, in base all'articolo 111 della Costituzione, l'inammissibilità della giuria. Quindi,

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

per l'onorevole Riccio, lo scoglio insuperabile non è quello dell'articolo 102, ma dell'articolo 111. La mancata motivazione cioè, secondo il suo pensiero, ferisce a morte l'istituto della giuria.

Mi corre l'obbligo ora di esaminare, prima di esprimere il pensiero del ministro Piccioni, a questo riguardo, di dare la dimostrazione del come si passò dal testo dell'articolo 96 del progetto a quello definitivo dell'articolo 102. L'articolo 96 formulato dall'onorevole Targetti era così concepito: « Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia, mediante l'istituto della giuria nei processi di Corte di assise ». Questa disposizione fu esaminata nell'adunanza plenaria della Commissione dei 75, ove ben poco si parlò della giuria, perchè a quel tempo, questo istituto non era sulle labbra, ma nel cuore di ogni italiano, poichè rappresentava la nuova aura di libertà conquistata col sangue e col sacrificio di tutto il popolo, e perchè allora antifascismo e democrazia avevano un suono, una attrattiva ed un significato che oggi è stato quasi completamente perduto. (*Applausi dalla sinistra*).

Questo articolo fu però emendato così: « Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ».

L'onorevole Targetti che aveva formulato questo emendamento ne diede la giustificazione esprimendosi così: « Perchè ho fatto questo emendamento? Perchè non è prova di eccessiva condiscendenza ma di necessaria saggezza per non creare differenze o disaccordi in tempi così importanti e in tema di costituzione che dovrebbe raccogliere il pensiero o la unanimità della opinione dei rappresentanti del popolo ».

Ma soggiungeva: « A me basta la frase "partecipa direttamente" perchè non può apparire dubbia la ricostituzione della giuria, anche nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ».

VENDITTI. Era l'opinione di Targetti.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Non precorra gli avvenimenti, aspetti le mie conclusioni.

L'opinione dell'onorevole Targetti fu avalata, e qui nessuno lo ha ricordato, nemmeno incidentalmente, dall'attuale Vice-Presidente della Camera e professore onorevole Leone, il

quale si dimostrò decisamente contrario alla interpretazione della parola « partecipazione » data dall'onorevole Riccio. « Nella nostra formulazione — egli disse — di Sezioni specializzate con la partecipazione di elementi estranei alla Magistratura, può entrare la ricostituzione della giuria, perchè è ovvio, pacifico, indiscutibile che la Corte di assise non è il giudice speciale, ma è stata e sarà sempre una Sezione del giudice ordinario, una Sezione della Corte di appello. È evidente che quando noi abbiamo votato una formula che dice che le Sezioni specializzate potranno essere composte in tutto o in parte da elementi estranei alla Magistratura, abbiamo messo la base perchè in sede più opportuna, con maggiore meditazione, si possa votare e decidere di questo delicato problema della giuria ». Ma questo non basta ancora.

VENDITTI. Io mi riferivo al comma secondo.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ci arriverò, onorevole Venditti: ho previsto tutto e lei non mi troverà mai sprovvisto di argomenti. Infatti, l'onorevole Leone disse precisamente questo: nella formulazione « possono istituirsi Sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla Magistratura » può entrare la ricostituzione della giuria.

L'onorevole Targetti, a questo proposito, ed eccomi a quello che ella chiedeva, onorevole Venditti, fece questa obiezione: « Non vorrei che con la parola partecipazione voleste introdurre una parte piccola o grande di cittadini: noi intendiamo la giuria totalmente composta di elementi popolari ».

L'onorevole Leone rispose: « Credo che non possa sorgere equivoco perchè anche con la legge Gullo il Presidente, insieme ai giurati, forma il complesso organo della Corte ». E più chiaramente l'onorevole Leone così si espresse: « Quando si dice partecipazione non si pone un limite di partecipazione minima o massima in misura maggiore o minore ».

UBERTI. È l'opinione di Leone.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Allora aspetterò di sapere qual'è la sua, onorevole Uberti.

Anche l'onorevole Gullo, da par suo, ha deciso questa questione e l'ha confortata, io mi

appello a persone molto più competenti di me, con queste parole, che non si debbono dimenticare: « Voglio liberarmi da una eccezione di natura costituzionale che i fautori del disegno di legge nella discussione hanno avanzato. Essi dicono che questo disegno di legge si adegua pienamente alla Costituzione ».

Dicono di più e cioè, che non accogliendo i principi informativi e direttivi dell'attuale progetto siamo contro la Costituzione.

Anche l'onorevole Riccio, egli soggiunse, sostiene questo, « che l'articolo 102 della Costituzione quando fissa come obbligo la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, con la parola " partecipazione " ha espresso il concetto che il giudice popolare non debba da solo amministrare la giustizia, ma debba partecipare all'amministrazione della giustizia stessa facendo parte di un collegio a cui partecipino ...

VENDITTI. Facendo parte? Allora lei mi da ragione.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ma onorevole Venditti, o mi sono male spiegato o lei non ha capito il mio argomento. Io dicevo che l'onorevole Gullo, riportando il pensiero degli avversari, così rispose: « Io non so donde la maggioranza e il relatore della medesima, abbiano trovato questi curiosi argomenti che non sono affatto giustificati dalla lettera della norma e tanto meno da tutto il lavoro preparatorio della norma stessa ». E ricordava come per l'onorevole Leone la partecipazione integrale della giuria era ammessa anche col primo comma dell'articolo 102 della Costituzione. La frase precisa dell'onorevole Leone fu proprio questa: « Col primo comma dell'articolo 102 la giuria era entrata a vele spiegate nel giudizio ». Ciò nonostante vi fu chi ritenne che i termini usati nel primo comma dell'articolo 102 non fossero abbastanza espliciti ed allora si arrivò alla formulazione del secondo comma tanto più categorico e tanto più tassativo nel quale è detto:

« La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

A questo punto l'onorevole Gullo malinconicamente concluse: « Non so come dopo queste parole usate dal legislatore costituente e dopo questi lavori preparatori si possa venire

qui a dire che noi commetteremmo un peccato di anticostituzionalità ricostituendo la giuria popolare e che invece ci adegueremmo perfettamente alla Costituzione se escludessimo la possibilità della giuria popolare ».

Il commento, secondo il mio avviso, più autorevole, onorevoli colleghi, che non è il commento dell'uomo di strada, ma di un altissimo magistrato che ha diretto per tanti anni la Corte di assise, è quello espresso dall'attuale Presidente della Corte di appello di Perugia, Pietro Giudice, il quale in due studi riportati sulla « Rivista penale » ha scritto precisamente così: « Attendiamo che il legislatore ci dica quale sarà il popolo che direttamente parteciperà all'amministrazione della giustizia ».

Intanto, ascolti, onorevole Venditti, una cosa è certa; la Carta costituzionale ristabilisce la giuria popolare e non vi sarà gioco di parole o acrobazie d'interpretazioni che possano far rivivere forme di scabinato o di assessorato. E suggerisce anche il metodo da seguire nella procedura di formazione del verdetto o della sentenza.

Ecco il suo pensiero: « Il giudice togato dovrà intervenire solo per dirigere il dibattimento; egli avrà la responsabilità della osservanza delle forme procedurali, potrà chiarire i punti da decidere alla stregua delle disposizioni di legge, con le garanzie che si riterranno più opportune; potrà fornire, se richiesto, le necessarie spiegazioni e delucidazioni, ma dovrà essere mantenuto estraneo alle deliberazioni ed al giudizio. Il Presidente motiverà la sentenza, perchè così vuole la Costituzione, dando forma giuridica al pronunciato della giuria e contro la sentenza sarà ammesso ricorso in Cassazione solo per violazione di legge ».

Ed in altro articolo dello stesso magistrato apparso sulla « Rivista penale » nell'ottobre 1949, egli scrive: « Noi riconfermiamo qui l'opinione espressa in un precedente nostro scritto, che cioè la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, voluta dalla Costituzione, deve essere intesa nel senso che il popolo è chiamato esclusivamente a decidere sul fatto delittuoso attribuito alla competenza delle Corti di assise ». Queste sono le interpretazioni fatte non da noi che passiamo per eretici del diritto e sofisticatori delle

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

norme della Costituzione, ma di un uomo e di un magistrato che sa per la sua alta posizione interpretare autorevolmente le disposizioni della legge e della Carta costituzionale.

A questo punto, onorevoli colleghi, debbo dirvi come gli argomenti portati dal ministro Piccioni nell'altro ramo del Parlamento in ordine all'articolo 96 anche se saranno ripetuti qui non hanno, per le ragioni suaccennate, alcuna consistenza.

Abbiamo creduto di avervi dato la dimostrazione che il trapasso dall'articolo 96 alla dizione dell'articolo 102 non ha per nulla infuito per farci ritenere che la giuria sia stata condannata dalla parola della Costituzione.

Ed eccomi all'argomento che l'onorevole Riccio dichiarava insuperabile: la motivazione.

È bene osservare subito come, scorrendo i lavori della Costituente, di questo argomento non si parlò mai o quasi mai. Si è ora rinverdito ed ingigantito per nascondere la preordinata contrarietà alla giuria popolare. Scusatemi, onorevoli colleghi, se questo tema mi appassiona così profondamente perchè la soppressione della giuria è per me come una illusione perduta, come una foglia morta che si distacca dall'albero già vecchio della mia esistenza. La giuria ci ha fatto tanto soffrire, ma ha dato spesso gioia e conforto agli afflitti, agli umili, ai perduti che si sono rifugiati sotto la nostra toga per chiedere aiuto e per domandare ai giudici del popolo quell'afflato di umanità che maggiormente sente l'uomo che esce dal tumulto della vita, e che può dare tanto più conforto di quello che non si spera dal vello d'oro dell'appello che ora si invoca e che viene esaltato, senza che alcuno ne avesse sentito la necessità, in 74 anni di esistenza della giuria e dello scabinato.

Ritornando all'argomento della motivazione è bene ricordare come l'onorevole Targetti aveva presentato un emendamento col quale si escludeva dall'obbligo della motivazione il giudicato emesso dalla giuria popolare.

Gli si rispose da tutte le parti (sottolineo questa circostanza) che non ve ne era affatto bisogno.

L'onorevole Paolo Rossi, presidente della Sottocommissione, così si esprese: « Non voto l'emendamento Targetti, perchè ritengo che non vi sia affatto contraddizione fra l'ar-

ticolo 111 e l'articolo 102. E perchè non c'è contraddizione? Perchè anche in Corte di assise la motivazione vi è sempre stata ».

E l'onorevole Dominedò, lo ricorda onorevole Merlin?, disse precisamente le stesse cose.

Anzi l'onorevole Rossi fu ancora più esplicito e pronunziò quelle parole che se non sbagliò ha riportato qui anche l'onorevole Mancini nel suo magnifico discorso e cioè: « Nel consentire l'introduzione e l'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali, si fa questa riserva da parte della Commissione e cioè, non si vuole impedire per nulla l'accesso alla giuria, anzi si deve ammettere che anche la sentenza della Corte di assise con i giurati è una sentenza motivata ». E se ancora non bastasse in modo definitivo, egli soggiunse: « Si dice che il provvedimento del magistrato deve essere motivato, ma con questo non si dice nulla che si riferisca ai giurati, perchè il giurato non è un magistrato ».

Infatti, o colleghi, se vogliamo guardare in faccia alla realtà, dobbiamo convenire che anche le affermazioni in punto di fatto del giudice popolare hanno delle conseguenze giuridiche che debbono essere motivate, tanto che si sono avuti sempre ricorsi in Cassazione per la motivazione delle conseguenze giuridiche tratte dalle affermazioni di fatto dei giurati che non si chiamavano sentenze, ma verdetti. Ma se proprio questo monosillabo che voi chiamate il trionfo della ignoranza vi offende tanto, io domando quale sia l'impedimento assoluto per una motivazione da parte del giudice popolare.

Dobbiamo però riconoscere che il monosillabo non è un capriccio e non è, come si disse, il gioco a mosca cieca. Esso è la sintesi estrema di un convincimento maturato attraverso la lettura degli atti, requisitoria del Procuratore generale, sentenza della Sezione istruttoria, audizione dei testimoni, valutazione degli argomenti di accusa e di difesa. Del resto vorrei chiedere se davvero anche noi, sedendo in quest'Aula, diventiamo incompetenti più dei giudici popolari, quando ad esempio dopo una discussione nobilmente condotta ed animata come questa, ognuno di noi si limita non ad esprimere un monosillabo ma ad alzare semplicemente il braccio.

Non è forse questa l'espressione consapevole e cosciente della nostra volontà e del nostro pensiero? (*Approvazioni dalla sinistra*). Ma quando si accampa questa impossibilità io rispondo semplicemente, amico Persico, che voi ci mettete innanzi i cancelli procedurali.

PERSICO. È ammissibile la giuria con la Costituzione. Nessuno lo nega.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ma siccome non volete ora la giuria che prima difendevate, non si dica che il giudice popolare non è capace di motivare.

La vostra è una contraddizione in termini. Io vi domando infatti se è vero che il giudice venuto dai solchi, dalle officine, dalle botteghe, dalla scuola elementare non è capace di offrire la ragione motivata del suo pensiero, come potranno essere abili gli scabini o gli assessori a fare tutto questo quando, sia pure in via del tutto eccezionale, formano la maggioranza sui giudici togati?

L'assurdo è di per sé evidente perchè si arriva alla curiosa conseguenza che col cambiamento del nome, da giudici popolari ad assessori, si acquista la capacità per la motivazione. Così si tornerebbe all'epoca fascista nella quale si verificavano questi casi invero singolari e cioè che gerarchi, ignoranti come talpe, in una notte diventavano luminari di dottrina e di scienza sol perchè si erano fatti scrivere dei libri da essi solo firmati. Senza considerare che con l'istituto dello scabinato, qualora la sentenza sia stesa dal magistrato, rimasto in minoranza di fronte agli assessori, avremo, come già le abbiamo avute, la vergogna, e la umiliazione di sentenze suicide. Sentenze che anche in regime democratico non rispettano la volontà della maggioranza. Purtroppo anche la parola democrazia è come tutte le altre parole una cosa vana ed inutile spogliata del contributo di azioni e di opere veramente fattive. Diceva Shakespeare: « Che cos'è l'onore? Ha forse mai fatto rimettere un capello, l'onore? No. Ha mai guarito un male di stinchi? No. Ed allora cos'è? ».

Ed il grande Shakespeare risponde: « Una parola ».

Ma se invece è un atto di fede che si santifica ogni giorno con le opere, che si nutrice con la probità e con l'onestà, allora esso come la democrazia diventa una ghirlanda di rose

che incorona le nostre case. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Ed allora perchè tanta avversione? Perchè tanto astio e tanto risentimento contro la giuria che è simbolo di libertà e di progresso? Quanti mai non hanno cambiato pensiero ed opinione? Per costoro potremo ripetere il verso del Poeta: « la tua parola cangia di colore come quando l'olivo è sotto il vento ». Perchè purtroppo da tre anni ad oggi le cose e gli uomini sono troppo cambiati, onorevoli colleghi. Non si combatte la giuria con questi argomenti troppo fragili di natura tecnica e giuridica. Sì, popolo, popolo; osanna, incenso, mirra, apoteosi, ma voi intendete per popolo solo i magistrati che giudicano permanentemente in confronto al giudice popolare che siede una volta ogni due anni.

Per popolo voi intendete i laureati dell'Università ove troppo pochi possono entrare per conquistarsi un titolo di cultura superiore; per popolo voi intendete coloro che hanno la licenza di istituto medio superiore, anch'essa troppo lontana dalle possibilità economiche del popolo. Ma quel che è peggio, si è che voi, adducendo un inconveniente od un difetto facilmente emendabili, vorreste abbattere l'istituto. Sarebbe lo stesso che per una finestra male inquadrate nel vano di un edificio si procedesse all'abbattimento di tutto un corpo in muratura faticosamente costruito. Voi commettete lo stesso errore. Ma se proprio volete abbattere la giuria, perchè non distruggete questo istituto coloniale e fascista che ha tali difetti da essere stato condannato a tre anni appena di distanza dal suo sorgere? Non voglio qui abusare della vostra attenzione, leggendovi quello che fu il risultato unanime di questo *referendum*, ma vorrei, per acquistare l'animo dell'amico Venditti, ricordargli quello che a proposito ne scrisse l'onorevole Altavilla. Ecco le sue parole: « Il fenomeno delle Corti di assise lo guardo senza preoccupazione perchè non è possibile che esso non rappresenti una fase di transizione ad una organizzazione giudiziaria più adatta ad un così difficile compito. Si era in alcune Corti verificato il fenomeno che alcuni assessori, i quali avevano dato rassicuranti prove di docilità alla volontà presidenziale, avevano visto i loro nomi affiorare così costantemente dalle urne, da essere diventati un corpo di ma-

novra fisso a disposizione del sommo reggitore. Ma eliminato questo inconveniente non sarà perciò sanato questo ibrido istituto ».

Cercò di avviarmi, onorevoli colleghi, alla fine con la maggiore celerità ringraziandovi di avere sopportato anche troppo questa mia parola. Ve ne chiedo scusa; ma è l'amore che mi detta dentro, che mi fa parlare con cuore aperto, come si deve parlare ad uomini che vogliono veramente la libertà ed il progresso.

E ricordo in questo momento, nel quale si esaltano sì i magistrati, gli scabini, gli assessori, come tutti debbono riconoscere la necessità e la indispensabilità della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

Lo stesso compianto onorevole Grassi così scriveva nella sua relazione al disegno di legge: « Il popolo è chiamato a partecipare direttamente a giudicare dei reati che presentano particolare carattere di gravità e sono tali da richiedere un accentuato spirito di umana comprensione od una particolare valutazione ambientale ».

Come, del resto, fare a meno della partecipazione del popolo e come pensare ad una condizione di inferiorità nell'esprimere un giudizio di fatto? Il giurato rivolgendo lo sguardo all'accusato è costretto a pensare che quello potrebbe domani essere il suo giudice ed è spinto ad usare agli altri quella clemenza che egli reclamerebbe per sé. Uscito dal tormento della vita ne conosce più profondamente le miserie, le rinunzie e la disperazione. È portato alla valutazione del fatto umano nella sua naturalità, nella sua passionalità dinanzi al quale il giudice abituato alla formula, all'inquadatura, giuridica, resta opaco ed inaccessibile.

Diceva l'onorevole Cassiani, ex Sottosegretario per la giustizia: « Vi è una materia incandescente in cui occorre più cuore che mente. Materia questa da affidarsi all'uomo che sente più da vicino le voci che vengono dalla via, che salgono dalle strade, dai campi e dalle officine ». I colleghi Zotta e Ciampitti che hanno fatto dei discorsi degni di rilievo e di ammirazione hanno, nonostante la loro avversione irriducibile alla giuria, ma anche più profondamente allo scabinato, detto ed espresso questo pensiero: « Saremmo favorevoli a questo disegno di legge se fossero aumentati i magistrati e diminuiti i giudici popolari ».

Prima di me hanno risposto in modo unanime i due ministri Grassi e Piccioni. Il primo così si espresse nella sua relazione: « Affinchè la partecipazione sia realmente efficiente si attribuisce ai giudici popolari assoluta prevalenza numerica, maggiore nel giudizio di appello, più delicato nella sua applicazione per l'assenza dell'immediata apprensione delle prove e definitivo nella valutazione del fatto ».

Ancor più chiaramente si esprimeva il Ministro Piccioni dando prova di avere ben compreso il lato costituzionalmente debole dello scabinato. Le sue parole alla Camera furono queste: « Ritengo che per far sì che il provvedimento sia equamente rispondente al concetto affermato dalla Costituente, principio che si tradusse nel capoverso dell'articolo 102, sia necessaria una differenziazione non soltanto di una unità ma di qualcosa di più, perchè veramente il giudice togato possa essere adeguatamente bilanciato dai rappresentanti popolari ». Che cosa significa tutto questo se non il riconoscimento palese che il giudice popolare non giudica e che, come ben disse l'onorevole Avanzini, nei processi più gravi si arriva al giudice unico. Questo fu il pensiero di tutti coloro che e alla Costituente e alla Camera sono intervenuti nella discussione su questo disegno di legge. Vana illusione dunque quella di modificare l'istituto aumentando il numero dei giudici popolari; o cinque o sei o dieci essi saranno sempre dei vasi di coccio in compagnia dei vasi di ferro.

Ma ecco finalmente il rimedio per tutti i mali, la risoluzione definitiva del problema: l'appello. Questa parola, questo grido di accesa invocazione si esprime da coloro che, gementi nelle carceri, aspettano il giorno della resurrezione; dalle madri che hanno aperto il cuore alla speranza di sentire finalmente scendere sul loro capo la rugiada benefica che raddolcirà tutte le pene ed i dolori delle anime inquiete che si aggirano come ombre senza luce nelle case deserte.

Io ritengo fermamente che con l'appello nello scabinato le aspettative si convertiranno in disillusioni e le lacrime potranno essere ancora più cocenti. Perchè, onorevoli colleghi, io vi chiedo, ed a questa mia domanda risponderete nel silenzio della vostra coscienza: chi giudica nello scabinato in appello? Se esso non è

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

che la ripetizione esatta della procedura seguita in primo grado, con la stessa composizione mista di magistrati e giudici popolari (in appello anzi i magistrati sono tre invece di due) è chiaro che, come decidono in primo grado i due magistrati, giudicheranno in appello i tre giudici togati.

E se, come credo di aver dimostrato, lo scabinato è condannabile con le forme e la procedura di primo grado, non comprendo come diventi accettabile in secondo grado ove nulla è cambiato ma semmai peggiorato con l'eventuale appello del Procuratore generale. Gli assessori sia in primo che in secondo grado stanno nella vigna a far da pali ovvero, se più vi piace, rappresentano i commensali del conte zio nei Promessi sposi i quali a furia di dir di sì con tutto il corpo e con tutta l'anima, si riducevano a non ricordarsi più come si facesse a dire di no.

Aveva perfettamente ragione il collega Raja: è un'ipocrisia dare ad intendere ai cittadini che in appello giudicano i giudici popolari. No, in Corte di appello, come oggi nei giudizi di Assise, giudicano i tecnici, i competenti, i giudici togati.

Ed allora lasciamo che giudichino i magistrati da soli, visto che gli assessori sono e costituiscono un elemento assolutamente trascurabile di giudizio.

Credetelo, onorevoli colleghi, la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia dal 1931 è stata, è, e speriamo che non continui ad essere, uno scherno od una beffa. Che se proprio il rimedio dell'appello dovesse essere per gli avversari della giuria l'unico rimedio per una più retta ed equa amministrazione della giustizia, non comprendo come questa possibilità vi possa essere con l'istituto dello scabinato ed impossibile con quello della giuria.

Perchè non può esservi l'appello in questo ultimo caso? Abbiamo già indicato, sulla scorta del pensiero anche di valorosi magistrati, per quali vie diverse si possono avere sentenze motivate. O il Presidente della Corte stende e motiva la sentenza traducendo in formule giuridiche le risultanze di fatto ritenute dai giurati, o il capo dei giurati stessi motiverà insieme al Presidente, o la sentenza sarà affidata ad un giurato.

In appello il giurato dopo la lettura del verbale diligentemente redatto (da notarsi che

anche oggi non esiste verbale di udienza) dopo aver preso notizia delle testimonianze degli atti tutti del giudizio, esprimerà il suo parere ed il suo giudizio in ordine agli apprezzamenti ed alle opinioni già espresse dai colleghi di 1° grado. Se egli andrà in contrario avviso, il Presidente dichiarerà assolto l'imputato; se invece vi saranno state manchevolezze od errori il processo sarà rinovato ed infine, se l'apprezzamento dei fatti sarà eguale a quello già espresso dai giudici popolari di 1° grado, la sentenza sarà confermata. Che cosa c'è di strano in tutto questo? Ripeto, non è possibile pensare che gli assessori costretti a fare la sentenza abbiano la capacità di stenderla e di motivarla e tutto questo non sia possibile per i giudici popolari.

Nè si dica che non è possibile una divisione fra fatto e diritto nel senso che la sentenza deve essere unitaria.

L'onorevole Merlin a proposito di questa questione ha scritto che fra i difetti della giuria, oltre quelli da lui denunciati, ve ne era uno che tutti li riassumeva e cioè la impossibilità della separazione, nella materia del giudizio, tra fatto e diritto. E riportava l'opinione di un grande giurista veneto, Pietro Ellero, il quale ebbe a scrivere che il giudizio di fatto è più difficile di quello di diritto e che la separazione diventa perciò più difficile. Mi spiace dover constatare che proprio Pietro Ellero nei suoi opuscoli criminali pose la questione in termini di esattezza matematica.

Le sue parole contrarie all'assunto del relatore di maggioranza sono precisamente queste: « Se vuoi che i giudici pronuncino un giudizio di fatto conviene vietare loro il decidere di omicidio e di delitto e concedere solo che decidano delle circostanze estranee alla veste legale di un dato fatto. Perciò il verdetto dovrebbe enunciare: che un tale, nel perfetto possesso delle sue facoltà mentali, scientemente, volontariamente, liberamente, ferì un tale altro fino al punto di dargli quella morte che poi seguì per suo solo impulso ».

Queste ed altre cotali non sono che circostanze di fatto, sulle quali poi spetterebbe ai giudici del diritto decidere.

Il pensiero di Pietro Ellero collima perfettamente con quella che è l'opinione in questa materia, già da me riportata, del Presidente della Corte di appello di Perugia.

Vedete come a tanta distanza di tempo si incontrano i giudizi ed i consensi.

Non intendo allargare di più questa mia dimostrazione per non meritare da voi la invettiva ciceroniana sebbene io non sia Catilina. Ma non posso pretermettere o tacere questa mia preoccupazione che si traduce in un fervoroso appello a tutti voi, e cioè che se questo istituto coloniale e fascista sarà approvato, il che ferisce a morte l'istituto della giuria, non siano accettate a cuor leggero le disposizioni di questo disegno di legge che non solo viola la Costituzione, ma porta con sé il segno palese di una errata valutazione dei problemi più elementari ed essenziali delle condizioni attuali e delle esigenze del nostro Paese. Ripeto che se si vuole non a parole, ma a fatti, riconoscere nel popolo nostro la capacità di giudicare nella stessa maniera di tutti i popoli civili, se non si vuole consacrare ancora il paradosso che il cittadino capace di legiferare non lo sia più per applicare la legge da lui formulata, se si vuole veramente onorare la libertà ed il nuovo costume dell'Italia repubblicana che è sorta dal sangue, dal sacrificio dei suoi patrioti che hanno scritto una nuova pagina nella storia d'Italia, dovremmo sentire il dovere di sbarazzarci di questo ibrido istituto e restaurare, pur con appositi temperamenti, la giuria.

Ripeto che l'appello così come lo si vuole costituisce l'innesto di una linfa adoperata largamente per i reati comuni iniettata e sperimentata sopra un tronco decrepito e logoro degno solo del guizzo purificatore della fiamma.

Non mi soffermerò, onorevoli colleghi, a denunziarvi tutte le imperfezioni di questo disgraziato disegno di legge perchè l'ora è tarda e tante cose dovrei dirvi ancora.

Non vi parlerò dell'ostracismo dato agli avvocati ed ai colleghi per la preoccupazione che l'ombra del sospetto aleggi sulle decisioni che potrebbero apparire influenzate da ragioni di colleganza o da astio personale.

Per autorizzare questi cultori del diritto a sede nei giudizi delle Corti basterebbero le preoccupazioni dei due Ministri di grazia e giustizia, Grassi e Piccioni, i quali hanno parlato nelle loro relazioni dell'esigenza di aumentare i giudici popolari per controbilanciare la forza tecnica dei giudici togati.

E se dovessimo parlare dei sospetti per i professionisti come non sarebbe possibile eleva-

re sospetti per tutti gli altri giudicanti? Non parlerò della evidente violazione della Costituzione consacrata negli articoli 9 e 10 del disegno di legge ove si richiedono titoli di studio che nessun articolo della Costituzione esige e richiede.

Nè mi intratterrò sopra il numero dispari dei giudicanti stabilito dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge, perchè il numero pari era già stato consacrato da una lunga tradizione ed ispirato da quella equità che è il patrimonio più glorioso del giure italiano.

Toccherò l'argomento relativo alle donne.

Vi sono è vero gli articoli 3 e 51 della Costituzione che danno loro il diritto, in parità con gli uomini, di accedere ai pubblici uffici. Ma già l'onorevole Bettiol nel suo discorso alla Camera, parafrasando la frase di san Paolo: « Le donne stiano silenti in chiesa », e modernizzandola con: « Le donne stiano silenti nelle aule giudiziarie come giudici », dette loro il definitivo ostracismo. Ma io vorrei osservare, onorevoli colleghi, che se esse sono mute nelle chiese e debbono essere mute nelle aule di giustizia, hanno parlato e parlano un linguaggio eloquente nelle case, nelle scuole, nella vita.

Fra esse, 12 medaglie d'oro, 734 trucidate dalla barbarie nazista e fascista, hanno dato a noi l'insegnamento per poter conquistare il bene supremo della libertà.

Le donne hanno asciugato le nostre lacrime negli esili amari, dove l'anima trema ad ogni battito del cuore ed esse hanno il diritto alla riconoscenza di tutto il Paese perchè, come bene osservava il collega Mancini, onorando le donne, onoriamo noi stessi. (*Applausi*).

Io sto per congedarmi da voi, supplicandovi di non avere fretta e di non raccogliere l'invito a seppellire in corsa, come i morti di Shiller, questo corpo ormai freddo della giuria per comporlo al più presto nella tomba. Le lacrime delle madri potranno diventare più cocenti se questo disegno di legge sarà approvato. Non per l'umiltà della nostra persona, ma per la forza delle argomentazioni, anche il relatore di maggioranza, onorevole Merlin, è divenuto un semiconvertito quando ci ha detto nella sua esposizione orale che era disposto a venirci incontro per qualche emendamento.

Ricordo che nella sua relazione egli aveva assunto una opposizione fiera e rigida, scrivendo: « Poichè la maggioranza della nostra Commis-

sione non ha creduto di proporre alcun emendamento al testo già approvato dalla Camera, si propone l'approvazione integrale del disegno di legge ».

Oggi ha capito il vento che spirava. Ha sentito che certe incongruenze, certe patenti violazioni della Costituzione non potevano essere ulteriormente difese. Io spero, onorevoli colleghi, che voi non seppellirete questo istituto glorioso. Lasciate che anch'io dica la mia parola umile, ma ferma e sincera, anche se ultimo fra voi: da 45 anni logoro la mia vita, la mia esistenza, il mio cervello nelle Corti di assise. Ho raccolto sotto la mia toga tante lacrime, tanti dolori, tante supplici acclamazioni ed ho l'orgoglio di dirvi senza esitazione che quello che io scrissi già nella mia relazione corrisponde alla verità senza ombre. E cioè che l'infallibilità dell'istinto del giudice popolare ha superato spesso la fallacia della razionalità dei giudici togati.

Francesco Carrara ha detto a questo proposito una parola che io non esito a chiamare gloriosamente umana. Egli scrisse: « La Corte di assise ed i giurati sono da prediligersi perchè l'ignoranza la quale giudica per sentimento è preferibile alla sapienza che giudica per abitudine ».

Questo disse Francesco Carrara. (*Applausi dalla sinistra*).

Ed io aggiungerò che la verità parla molte volte più sinceramente al volgare che non ha fornicato con i libri, come la virtù si trova più spesso nei tuguri che nei palagi dei ricchi e dei nobili. (*Applausi dalla sinistra*).

Questo linguaggio franco volevo usare con voi. Intendo chiudere il mio discorso con un ricordo ancora di Francesco Carrara, troppo in alto per non essere continuamente ricordato in questa materia.

Egli scriveva: « Contemplate i cacciatori, contemplate i carcerieri, contemplate il beccaio, contemplate il cerusico, contemplate in una parola tutte le arti svariate delle quali abbisogna la società: troverete sempre che quel ribrezzo del quale è compreso un cuore ben nato, la prima volta quando egli si trova costretto a recar dolore ad un suo simile od anche ad un animale innocente, poco a poco si addormenta e convertesi in una apatica indifferenza con il ripetersi degli atti crudeli, per virtù del

fascino che l'abitudine esercita sulle determinazioni ».

Tutto questo non rappresenta critica verso la categoria dei magistrati: è la constatazione di un vero stato di fatto il quale è così e sarà sempre così e deve essere così per necessità dell'umana natura. Ed ora, buono e caro onorevole Lavia, io adempio a quella preghiera che tu mi hai rivolto perchè sento che non potrei chiudere la mia dimostrazione in un modo migliore che non sia il ricordo di Pasquale Stanislao Mancini, gigante del pensiero e del giure. Ecco, onorevoli colleghi, le sue parole; ascoltatelo e ricordatele quando dovrete dare, secondo coscienza, il vostro voto:

« Non temo per la sorte della istituzione del giuri, non temo che l'Italia possa essere giammai privata di questo presidio di libertà, e sono sicuro che il popolo italiano non meriterà mai di essere giudicato l'infimo dei popoli d'Europa nella civiltà, nella intelligenza, nella maturità, nel possesso delle libere istituzioni, come avverrebbe qualora si privasse del giuri. Stringiamo i nostri ranghi, circondiamo della nostra venerazione e del nostro culto tutte quelle istituzioni come questa che sono presidio del diritto della Nazione e delle pubbliche libertà. Additiamo il vero alla pubblica opinione, perchè essa disperda accuse iperboliche e fallaci, consacriamo le nostre cure amorevoli ed i nostri sforzi a migliorare e perfezionare la istituzione del giuri e speriamo di ridurre al silenzio i suoi detrattori ».

Così io termino il mio discorso, onorevoli colleghi. Ricordate che il nostro popolo ha dato superba prova di abnegazione e di sacrificio; egli è atto più di ogni altro popolo a giudicare il proprio simile; ricordatevi che non è più un amminnicolo, una massa, un numero, un'appendice, ma è il nerbo, il sangue, la vita e l'avvenire della nostra Nazione. Colleghi ed amici, è davvero doloroso che la speranza o meglio la certezza di Pasquale Stanislao Mancini sia stata smentita proprio da noi, cittadini della Repubblica italiana, conquistata con tanto sangue, con tanto eroismo e con tanti sforzi.

Ma anche se questa battaglia sarà perduta per noi difensori senza macchia della giuria, e sarà la disfatta della libertà e della giustizia, noi raccoglieremo senza tregua tutti i nostri sforzi con l'afflato fraterno, per risuscita-

re dalle ceneri questo istituto e perchè siano fuggiti gli ultimi residui, le ultime impronte del fascismo onde la giustizia sia ridonata al popolo e per il popolo.

Così soltanto noi ci sentiremo degni di avere onorato la Costituzione, la Patria e la libertà che è il sommo bene che i popoli civili debbono difendere per la giustizia e per il progresso. (*Vivi applausi dalla sinistra, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati della previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi » (1460);

« Soppressione della indennità di caropane e maggiorazione del trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori » (1461);

« Provvedimenti per il credito alla cooperazione » (1462);

« Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 » (1463);

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di cinque milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari » (1464).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Ai Ministri dei trasporti e dell'interno: premesso che i dipendenti dello Stato collocati a riposo godono del beneficio, per ogni anno so-

lare, di sei viaggi individuali a tariffa ridotta sulla intera rete ferroviaria (concessione speciale C, approvata con decreto ministeriale numero 2795 del 4 febbraio 1949), il sottoscritto chiede di conoscere se i Ministri interessati non ritengono doveroso e giusto promuovere un provvedimento che estenda tale beneficio ai segretari comunali e provinciali in stato di quiescenza.

Ciò per le seguenti considerazioni: a) i predetti benemeriti funzionari — a mente delle disposizioni del vigente testo unico della legge comunale e provinciale e della legge 27 giugno 1942, n. 851 — sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato; b) gli stessi nel periodo di servizio attivo — in concorso con i sindaci, quali ufficiali del Governo, e delle Amministrazioni comunali e provinciali, quali organi periferici dello Stato — esplicano mansioni giuridico-amministrative di pertinenza dello Stato; c) durante il servizio attivo essi beneficiano di riduzioni ferroviarie analoghe a quelle di cui gode il personale statale; d) i medesimi hanno un trattamento economico parificato a quello del personale dello Stato di grado equiparato; e) la circostanza che gli assegni dei segretari comunali e provinciali siano a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province non sembra, per ovvie ragioni di equità, che debba essere elemento negativo per la estensione della concessione C ad una categoria bisognosa, in quanto gode di un trattamento di riposo del tutto insufficiente a soddisfare i più modesti bisogni della vita; f) l'onere finanziario che graverà sul bilancio delle Ferrovie dello Stato per effetto della estensione dell'invocato beneficio risulta di limitatissima portata dato il modesto numero di pensionati che avranno diritto alla concessione di cui trattasi (1518).

FIGORE.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

1948-50 - DLV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1950

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali (1185) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 (588) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949 (589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti (437).

5. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

6. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

7. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti